



IL RETTORE

D.R. n. 390

Teramo, 30.10.17

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012 e s.m., e, in particolare:

- l'art. 17 co. 3 lett. b) ai sensi del quale il Rettore, in caso di necessità e di urgenza, adotta gli opportuni provvedimenti indifferibili di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del competente organo nella prima riunione immediatamente successiva da convocarsi non oltre sessanta giorni dalla adozione del provvedimento.

- l'art. 24, co. 2 - lett. v), ai sensi del quale il Consiglio di amministrazione delibera la partecipazione dell'Università e delle Facoltà, su parere obbligatorio del Senato accademico e del Collegio dei revisori, a consorzi e a società;

VISTA la L. 23/12/2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

VISTO l'art. 24, co. 2 - lett. v) dello Statuto di Ateneo, ai sensi del quale il Consiglio di amministrazione delibera la partecipazione dell'Università e delle Facoltà, su parere obbligatorio del Senato accademico e del Collegio dei revisori, a consorzi e a società;

VISTO il d.lgs.175/2016 "Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione", attuativo dell'articolo 18 della legge delega n. 124/2015 (c.d. legge Madia), entrato in vigore il 23 settembre 2016, e modificato dal d.lgs. 100/2017;

VISTA la delibera del 20 settembre 2017 con la quale, il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in relazione alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.);

VISTA la delibera del 20 settembre 2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione, "udito il Collegio dei Revisori che si riserva di "esprimere parere in attesa di ricevere chiarimenti da parte degli Uffici competenti e procederà entro il 29 settembre 2017" ha deliberato di rinviare la trattazione dell'argomento in attesa del parere del Collegio e di dare mandato agli Uffici competenti di procedere ad un ulteriore approfondimento istruttorio";

VISTO il Decreto del Rettore n. 321 del 26 settembre 2017, con cui è stata nominata una Commissione con il compito di predisporre, entro il 16 ottobre 2017, una relazione analitica istruttoria sulle partecipazioni che consenta agli OO.CC. di esprimersi motivatamente in merito alla luce del nuovo disposto normativo;

VISTO il Decreto Rettorale n. 341 del 28 settembre 2017, con cui - all'esito di una prima riunione della suddetta Commissione e preso atto della necessità di rispettare il termine del 30 settembre 2017 di cui all'art. 24 1° comma del citato T.U., sono state dismesse le partecipazioni nei seguenti enti:

- o Distretto Agroalimentare di Qualità Carne d'Abruzzo - Soc. Coop. Cons a r.l.. CF 02481430698;
- o Distretto Agroalimentare di Qualità Latte d'Abruzzo - Soc. Coop. Cons a r.l.. CF02480170691;
- o Distretto Agroalimentare di Qualità Olio d'Oliva d'Abruzzo - Soc. Coop. Cons a r.l.. CF 02086490683;
- o Distretto Agroalimentare di Qualità prodotti ortofrutticoli d'Abruzzo - Soc. Coop.Cons a r.l.. CF 02480200696;
- o Distretto Agroalimentare di Qualità Vino d'Abruzzo - Soc. Coop. Cons a r.l.. CF02480980693;
- o CISREM srl – Centro Internazionale Studi e Ricerche Economico Manageriali, CF 01738780673.

VISTO l'Atto di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni detenute dell'Ateneo redatto dalla Commissione sopra citata, contenente la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dall'Ateneo alla data di entrata in vigore del T.U. (23/9/2016) e la conseguente individuazione di quelle che devono essere dismesse;

CONSIDERATA l' e-mail del 22 ottobre u.s. con la quale la Commissione nominata con D.R. 321 del 26 settembre 2017 ha segnalato la necessità di procedere ad ulteriori modifiche da concordare ulteriormente il successivo 23 ottobre;

VISTA l'e-mail con la quale, in data 24 ottobre u.s. il suddetto Atto di razionalizzazione ex art. 24 D.lgs n. 175/2016 e s.m.i., redatto secondo le indicazioni ricevute dalla Commissione è stato sottoposto nuovamente via e-mail all'attenzione della Commissione stessa, congiuntamente con le relazioni predisposte per la discussione in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2017;

VISTA la delibera del 25/10/2017 con la quale il Senato Accademico ha deliberato di esprimere parere favorevole in merito;

VISTA la delibera del 25/10/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di rinviare la trattazione dell'argomento per consentire ai Revisori la lettura dell'ultima versione del piano;

PRESO ATTO che il termine ultimo per il caricamento dei dati oggetto del suddetto atto sull'Applicativo del MEF, "Revisione straordinaria ex art. 24 D.lgs 175/2016", risulta fissato esclusivamente in detto applicativo, alla data 31 ottobre 2017, come esplicitato nell'area riservata del sito all'uopo predisposto dal citato dicastero;

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta procedura telematica, si adempie l'obbligo specifico di comunicazione di cui all'art. 24, primo comma d.lgs 175/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi del suddetto art. 24, primo comma, le informazioni contenute nel provvedimento di ricognizione devono essere rese disponibili anche alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, quarto comma e alla struttura di cui all'art. 15 dello stesso decreto;

CONSIDERATO che non è possibile sottoporre nuovamente il provvedimento di razionalizzazione all'attenzione dei competenti Organi Collegiali di Ateneo, prima della scadenza del 31 ottobre sopra menzionata;

CONSIDERATA, pertanto, l'urgenza di procedere al caricamento del suddetto piano, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio, per non essere inadempienti rispetto alla scadenza e riservandosi di chiedere al MEF la modifica dei dati inseriti, qualora il Consiglio in sede di approvazione apportasse modifiche al documento stesso;

DECRETA

1. E' emanato il "*Provvedimento di ricognizione e razionalizzazione degli organismi partecipati dall'Università degli Studi di Teramo*", ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016, nella versione assentita dalla Commissione allo scopo nominata e nelle more dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione, che costituisce parte integrante del presente decreto, e che l'Ufficio competente è autorizzato ad inserire in tale versione nella banca dati del MEF.
2. La dismissione delle partecipazioni oggetto della razionalizzazione avverrà mediante recesso, secondo quanto previsto dagli statuti degli enti partecipati e si concluderà entro un anno dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 24, quarto comma del d.lgs. 175/2016.
3. Il presente decreto, sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione Ateneo nella prima seduta utile.



IL RETTORE
Luciano D'Amico

PROF. VICARIO
Prof. D. Di Macrocchia

***RICOGNIZIONI E RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DALL'UNIVERSITA' DI TERAMO***
*(DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S. M. RECANTE TESTO UNICO IN MATERIA DI
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA COSÌ COME MODIFICATO, DA ULTIMO, DAL DECRETO
LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100)*



Tipologia Ente: UNIVERSITA'
Denominazione Ente: Università degli Studi di Teramo
Codice fiscale dell'Ente: 92012890676

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 e lo ha pubblicato sul proprio sito istituzionale all'indirizzo

http://www.unite.it/UniTE/Piano_operativo_di_razionalizzazione_delle_societa_e_delle_partecipazioni_societarie_direttamente_e_indirettamente_possedute_dall'Atene

Recapiti:

Indirizzo: Via Renato Balzarini,1 64100 Teramo

Telefono:0861.2661

Fax 0861.245350

Posta elettronica: protocollo@pec.unite.

INDICE

01 PREMESSA

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01 Ricognizione delle società a partecipazione diretta

02.02 Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)

03.01 Condizioni art. 4

03.02 Condizioni art. 20 co. 2

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

PREMESSA

Il presente Piano per la razionalizzazione Straordinaria delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'Università di Teramo è redatto ai sensi del d.lgs. n. 175 del 2016 (TUSP), come modificato ed integrato d.lgs. n. 100 del 2017.

Costituisce aggiornamento del precedente piano approvato il 22 luglio 2015 dall'Università di Teramo ex art. 1, comma 611 e 612 della L. 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), recependo altresì le indicazioni della delibera n. 179/2016/VSG. Corte dei Conti sez. contr. Abruzzo.

Il presente Piano, redatto secondo lo schema allegato alla Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, pubblicata sul Sito Web della Corte dei Conti, si articola in:

- una scheda anagrafica contenente i dati dell'Università degli Studi di Teramo;
- la ricognizione delle società partecipate, distinta in società a partecipazione diretta e a partecipazione indiretta;
- in una scheda contenente i requisiti di cui al TUSP, distinguendo, per ogni singola società partecipata, le condizioni di cui all'art. 4 e quelle di cui all'art. 20 co. 2, aggiornata alla data del 23 settembre 2016;
- l'elenco delle partecipazioni da mantenere senza interventi di razionalizzazione e l'elenco delle azioni di razionalizzazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

N.	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
1	01776590679	AGIRE AGROINDUSTRIA, RICERCA, SOSTENIBILITÀ - POLO DI INNOVAZIONE AGROALIMENTARE società consortile a responsabilità limitata	2010	0,98	Il Polo Agire è un diffusore di innovazioni nel settore agroindustriale, trasforma le esigenze del mercato interno ed internazionale, in proposte sintonizzate con il valore della domanda di prodotti e servizi agroindustriali.	NO	NO	NO	NO
2	01860120664	CAPITANK - CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL INNOVATION TANK POLO DI INNOVAZIONE CHIMICO FARMACEUTICO società consortile a responsabilità limitata	2012	0,80	Il Polo Capitanck, cui l'Ateneo aderisce dal 2014, ha come scopo l'individuazione, l'adozione, l'implementazione, la diffusione, lo scambio e la condivisione di soluzioni, protocolli, piattaforme, modelli, strumenti ed informazioni utili alla ricerca ed innovazione nel settore chimico farmaceutico	NO	NO	NO	NO
3	01685140673	CONSORZIO PUNTO EUROPA società consortile a responsabilità limitata	2008	17,67	Il Consorzio Punto Europa si pone come strumento di supporto ad enti ed imprese, nell'ambito della realizzazione di progetti a livello locale, europeo e internazionale, curando il management dell'intero ciclo di vita progettuale.	NO	NO	NO	NO
4	02481430698	DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ CARNE D'ABRUZZO società cooperativa consortile a responsabilità limitata	2014	1,61	Il DAQ Carne d'Abruzzo, cui l'Ateneo aderisce dal 2014, ha lo scopo di attuare il programma di sviluppo del distretto agroalimentare di qualità carne d'Abruzzo.	NO	NO	NO	NO
5	02480170691	DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ LATTE D'ABRUZZO società cooperativa consortile a responsabilità limitata	2014	1,11	Il DAQ Latte d'Abruzzo ha lo scopo di attuare il programma di Sviluppo del Distretto Agroalimentare di Qualità "Latte d'Abruzzo".	NO	NO	NO	NO
6	02086490683	DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ OLIO D'OLIVA D'ABRUZZO società cooperativa consortile	2014	0,91	Il DAQ Olio d'Oliva d'Abruzzo ha lo scopo di attuare il Programma di Sviluppo del Distretto Agroalimentare di Qualità "Olio d'Oliva d'Abruzzo".	NO	NO	NO	NO

7	02480200696	DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI D'ABRUZZO società cooperativa consortile a responsabilità limitata	2014	0,62	Il DAQ Prodotti Ortofrutticoli d'Abruzzo ha lo scopo di attuare il Programma di Sviluppo del Distretto Agroalimentare di Qualità "Prodotti Ortofrutticoli d'Abruzzo".	NO	NO	NO	NO
8	02480980693	DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ VINO D'ABRUZZO società cooperativa consortile a responsabilità limitata.	2014	0,68	L'oggetto sociale della società consortile è quello di attuare il Programma di Sviluppo del Distretto Agroalimentare di Qualità "Vino d'Abruzzo".	NO	NO	NO	NO
9	01921300677	EDATA Enterprises Data Analysis società a responsabilità limitata - spin off universitario	2015	5,00	EDATA srl spin off, costituito nel 2015, si propone di promuovere e diffondere la cultura economica, attraverso attività di studio, di ricerca, di supporto alla formazione, di consulenza e di informazione.	NO	NO	NO	NO
10	02380540696	FLAG COSTA DEI TRABOCCHI società consortile a responsabilità limitata	2016	8,00	La società si propone lo sviluppo sostenibile nelle zone di pesca (artt.43, 45 Reg CE 1198/06) attraverso l'attuazione del FEP – Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013.I	NO	NO	NO	NO
11	01491620678	GAL Leader Teramano società consortile a responsabilità limitata	2002	0,10	I GAL nascono su iniziativa dell'Unione Europea per gestire i fondi comunitari delle aree rurali con l'obiettivo di sviluppare, attraverso il coinvolgimento diretto del territorio (imprese, associazioni di categoria, enti locali, università, ecc.), politiche di innovazione e sviluppo nelle aree marginali, favorendo la crescita bottom-up ("dal basso").	NO	NO	NO	NO
12	01676650664	ITQSA CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LA QUALITÀ E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI società consortile a responsabilità limitata	2005	17,00	Il consorzio si propone di promuovere, senza scopo di lucro, attività di ricerca per lo sviluppo tecnologico nel settore agroalimentare e in quello agricolo, per la qualità e per la sicurezza degli alimenti, nonché di svolgere tutte le attività necessarie a realizzare, nella Regione Abruzzo, nei medesimi settori e con le stesse finalità, un distretto tecnologico	NO	NO	NO	NO
13	01838840674	ART ITALIA società cooperativa consortile spa	2012	0,20	La società consortile è diventata soggetto gestore del Polo di Innovazione regionale dell'Artigianato artistico e di pregio. Attraverso di esso si intende promuovere e sostenere lo sviluppo e l'innovazione dell'artigianato artistico e di pregio.	NO	NO	NO	NO
14	01943590677	RNM REALLY NEW MINDS società a responsabilità limitata - spin off Universitario	2015	10,00	Lo spin off RNM mira a fare ricerca-azione sulle esigenze del mondo di oggi così da offrire consulenze al passo con i tempi e strumenti e supporti adeguati attraverso lo sviluppo di skills, software, metodi gestionali, ecc.	NO	NO	NO	NO
15	02049650688	TERRE DEL PIACERE società consortile a responsabilità limitata	2013	1,96	La società ha lo scopo consortile della creazione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica di destinazione ed opera in coerenza e raccordo con la programmazione di sviluppo del turismo regionale	NO	NO	NO	NO

16	00907610679	GRAN SASSO LAGA soc cons. a r.l.	1995	1,92	La società consortile ha come scopo principale la realizzazione di progetti comunitari di sviluppo economico, in particolare a carattere rurale e propriamente per la valorizzazione in prevalenza delle aree interne della provincia di Teramo.	NO	NO	NO	NO
17	01705320685	ESA - Edizioni Sientifiche Abruzzesi s. r.l.	2003	10,00	La società aveva per oggetto l'attività di editoria, la pubblicazione e/o distribuzione di opere artistiche, letterarie o scientifiche di alto valore culturale. Procedura di liquidazione conclusa il 15/12/2016	NO	NO	NO	NO
18	01968310670	FLAG COSTA BLU soc cons. a r.l.	2016	5,00	La società consortile ha come scopo lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca della zona teramana nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione del PO FEAMP e delle altre misure regionali, nazionali e comunitarie per lo sviluppo delle zone di pesca.	NO	NO	NO	NO

	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Denominazione società/organismo tramite E	% Quota di partecipazione società/organismo tramite F	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione G	Attività svolta H	Partecipazione di controllo I	Società in house J
19	01738780673	CISREM - CENTRO INTERNAZIONALE STUDI E RICERCHE ECONOMICO MANAGERIALI Spin off accademico	2009	FONDAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO	10,00	10,00	CISREM S.r.l. è un centro di ricerca atto alla diffusione di attività di ricerca in ambito economico-manageriale, alla creazione di modelli di valutazione e controllo aziendali, alla promozione della comunicazione di impresa, alla responsabilità sociale, al bilancio sociale, al Green Management e alle metodiche di Project Management.	NO	NO

AGIRE AGROINDUSTRIA, RICERCA, SOSTENIBILITÀ - POLO DI INNOVAZIONE AGROALIMENTARE

società consortile a responsabilità limitata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

1

Denominazione società partecipata:

AGIRE AGROINDUSTRIA, RICERCA, SOSTENIBILITÀ - POLO DI INNOVAZIONE AGROALIMENTARE società consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Il Polo Agire è un diffusore di innovazioni nel settore agroindustriale, trasforma le esigenze del mercato interno ed internazionale, in proposte sintonizzate con il valore della domanda di prodotti e servizi agroindustriali.

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-*sexies*)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale e dell'art. 61 del regolamento CE 508/2014 -FLAG (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-*bis*)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione è considerata strettamente necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, nel campo dell'innovazione, che sono strettamente collegate alla particolare missione dell'Università in tema di ricerca e di trasferimento tecnologico.

Tale peculiarità, oltre a trovare specifici riscontri nella normativa diretta a disciplinare il sistema universitario, ha un diretto impatto sui sistemi di valutazione e di finanziamento recentemente introdotti.

Agire è una struttura senza scopo di lucro che ha per obiettivo la costituzione, l'ampliamento ed il funzionamento sul territorio regionale dei "Poli di Innovazione" . Inoltre la società, ai sensi dell'Art.5 del proprio statuto, si prefigge inoltre, "il rafforzamento ed il consolidamento della filiera delle imprese operanti nei settori dell'Industria, del commercio, dell' artigianato e dei servizi distribuita sull'intero territorio della regione Abruzzo e delle altre regioni italiane o estere; essa curerà l'organizzazione, la definizione, l'implementazione e la gestione di progetti, compresi quelli miranti al rafforzamento e/o completamento di reti di impresa, anche tramite contributi pubblici. L'attività svolta, consiste esclusivamente nella gestione di fondi europei e nazionali per la realizzazione di progetti di interesse locale, nazionale e internazionale; per tale motivo la partecipazione rientra nel regime di deroga all'art. 4, previsto dall'art. 26, secondo comma

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

1

Denominazione società partecipata:

AGIRE AGROINDUSTRIA, RICERCA,
SOSTENIBILITÀ - POLO DI INNOVAZIONE
AGROALIMENTARE società consortile a
responsabilità limitata

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Il Polo Agire è un diffusore di innovazioni nel settore agroindustriale, trasforma le esigenze del mercato interno ed internazionale, in proposte sintonizzate con il valore della domanda di prodotti e servizi agroindustriali.

Numero medio dipendenti	2
Numero amministratori	13

anno 2015

Costo del personale	€ 94.225,00
Compensi amministratori	Presidente € 0,00
	Amministratore Delegato € 9.798,00
Compensi componenti organo di controllo	

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-33.649,00
2014	5.947,00
2013	-9.729,00
2012	43.547,00
2011	-56.863,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	717.261,00
2014	712.296,00
2013	536.069,00
FATTURATO MEDIO	655.208,67

N.B. il valore del fatturato è ricavato dalle voci A1 e A5 del conto economico, e comprende la quota di contributi in conto esercizio. La scelta di includere i contributi è compatibile con il trattamento di favore che l'art. 26 riserva alle partecipazioni in enti che hanno come oggetto sociale esclusivo proprio la gestione dei fondi pubblici. Tale lettura è conforme alla deliberazione n.45 del 28 marzo 2017 - Corte dei Conti Sezione di Controllo Emilia Romagna che testualmente stabilisce che " Il termine "fatturato", previsto dall'art.20 del D.Lgs. n.175/2016, deve essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche".

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

--

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

In relazione al criterio della relazione tra il numero di amministratori e quello di dipendenti si rappresenta che, anche se il numero di amministratori è superiore a quello dei dipendenti, il costo degli organi di amministrazione è irrisorio rispetto al costo del personale. Si ritiene, pertanto che in relazione a tali costi, non si pongano esigenze di razionalizzazione. Si ritiene inoltre, che la deroga all'applicazione dell'Art. 4, contenuta nell'art. 26, secondo comma e applicabile alla partecipazione in esame, riservando un trattamento di favore agli enti che gestiscono fondi pubblici, debba estendersi anche all'applicazione dell' art. 20, secondo comma, salvo diversa determinazione dell'organo di controllo cui seguiranno eventualmente le azioni di razionalizzazione ai sensi dell'Art. 24 del Testo Unico.

In relazione al contenimento dei costi di funzionamento, si evidenzia che, non essendo la presente una partecipazione di controllo, l'Università non è in grado di influire sulla determinazine dei costi degli organi di Amministrazione, se non attraverso mere proposte da parte dei suoi rappresentanti.

Azioni da intraprendere:

NESSUNA

CAPITANK – CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL INNOVATION TANK POLO DI INNOVAZIONE CHIMICO FARMACEUTICO società consortile a responsabilità limitata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

2

Denominazione società partecipata:

CAPITANK – CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL INNOVATION TANK POLO DI INNOVAZIONE CHIMICO
FARMACEUTICO società consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Il Polo Capitank, cui l'Ateneo aderisce dal 2014, ha come scopo l'individuazione, l'adozione, l'implementazione, la diffusione, lo scambio e la condivisione di soluzioni, protocolli, piattaforme, modelli, strumenti ed informazioni utili alla ricerca ed innovazione nel settore chimico farmaceutico.

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale e dell'art. 61 del regolamento CE 508/2014 -FLAG (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione è considerata strettamente necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, nel campo dell'innovazione nel settore chimico farmaceutico, che sono strettamente collegate alla particolare missione dell'Università in tema di ricerca e di trasferimento tecnologico.

Tale peculiarità, oltre a trovare specifici riscontri nella normativa diretta a disciplinare il sistema universitario, ha un diretto impatto sui sistemi di valutazione e di finanziamento recentemente introdotti.

Capitank è una struttura senza scopo di lucro che ha come scopo istituzionale prioritario, la costituzione, l'ampliamento ed il funzionamento sul territorio regionale del Polo di Innovazione nel settore chimico - farmaceutico ai sensi del Bando POR FESR ABRUZZO 2007/2013 - attività I.1.2 SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DEI POLI DI INNOVAZIONE ed eventuali modifiche, integrazioni e nuovibandi sia regionali, che nazionali che internazionali . L'attività svolta, come si evince dallo scopo enunciato nello statuto, consiste esclusivamente nella gestione di fondi europei e nazionali per la realizzazione di progetti di interesse locale, nazionale e internazionale; per tale motivo la partecipazione rientra nel regime di deroga all'art. 4, previsto dall'art. 26, secondo comma.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

2

Denominazione società partecipata:

CAPITANK – CHEMICAL AND
PHARMACEUTICAL INNOVATION TANK POLO
DI INNOVAZIONE CHIMICO FARMACEUTICO
società consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Il Polo Capitank, cui l'Ateneo aderisce dal 2014, ha come scopo l'individuazione, l'adozione, l'implementazione, la diffusione, lo scambio e la condivisione di soluzioni,

Numero medio dipendenti	1,5
Numero amministratori	7

anno 2015

Costo del personale	€ 57.656,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-458.983,00
2014	-112.567,00
2013	-33.370,00
2012	
2011	

bilancio non disponibile

Importi in euro

FATTURATO	
2015	595.383,00
2014	276.080,00
2013	
FATTURATO MEDIO	

bilancio non disponibile

N.B. il valore del fatturato è ricavato dalle voci A1 e A5 del conto economico, e comprende la quota di contributi in conto esercizio. La scelta di includere i contributi è compatibile con il trattamento di favore che l'art. 26 riserva alle partecipazioni in enti che hanno come oggetto sociale esclusivo proprio la gestione dei fondi pubblici. Tale lettura è conforme alla deliberazione n.45 del 28 marzo 2017 - Corte dei Conti Sezione di Controllo Emilia Romagna che testualmente stabilisce che " Il termine "fatturato", previsto dall'art.20 del D.Lgs. n.175/2016, deve essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche".

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

In relazione al criterio della relazione tra il numero di amministratori e quello di dipendenti si rappresenta che, anche se il numero di amministratori è superiore a quello dei dipendenti, il costo degli organi di amministrazione è pari a zero. Si ritiene, pertanto che in relazione a tali costi, non si pongano esigenze di razionalizzazione. Si ritiene inoltre, che la deroga all'applicazione dell'Art. 4, contenuta nell'art. 26, secondo comma e applicabile alla partecipazione in esame, riservando un trattamento di favore agli enti che gestiscono fondi pubblici, debba estendersi anche all'applicazione dell'art.20, secondo comma salvo diversa determinazione dell'organo di controllo cui seguiranno eventualmente le azioni di razionalizzazione ai sensi dell'Art. 24 del Testo Unico. Nel caso specifico della partecipazione in esame, inoltre, l'ente è stato costituito nel 2012, di conseguenza non sono disponibili tutti i dati di bilancio necessari per la valutazione del periodo di riferimento stabilito dalla norma, ulteriore motivo per cui, l'art. 20, secondo comma, risulta di fatto inapplicabile.

In relazione al contenimento dei costi di funzionamento, si evidenzia che, non essendo la presente una partecipazione di controllo, l'Università non è in grado di influire sulla determinazine dei costi degli organi di Amministrazione, se non attraverso mere proposte da parte dei suoi rappresentanti.

Azioni da intraprendere:

NESSUNA

CONSORZIO PUNTO EUROPA società consortile a responsabilità limitata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

3

Denominazione società partecipata:

CONSORZIO PUNTO EUROPA società consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Il Consorzio Punto Europa si pone come strumento di supporto ad enti ed imprese, nell'ambito della realizzazione di progetti a livello locale, europeo e internazionale, curando il management dell'intero ciclo di vita progettuale, mediante: monitoraggio delle opportunità finanziarie; definizione degli obiettivi progettuali; assistenza nella predisposizione della documentazione di partecipazione ai bandi di finanziamento; verifica della fattibilità funzionale; ricerca e composizione del partenariato internazionale;

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale e dell'art. 61 del regolamento CE 508/2014 -FLAG (art. 4, co. 6)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione è considerata strettamente necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, nel campo dell'innovazione nel settore dei finanziamenti dell'Unione Europea, che sono strettamente collegate alla particolare missione dell'Università in tema di ricerca e di trasferimento tecnologico.

Tale peculiarità, oltre a trovare specifici riscontri nella normativa diretta a disciplinare il sistema universitario, ha un diretto impatto sui sistemi di valutazione e di finanziamento recentemente introdotti.

COPE è una struttura senza scopo di lucro che ha come scopo statutario (ART 3), la diffusione della cultura europea attraverso attività di informazione, promozione, disseminazione, consulenza, assistenza sulle istituzioni, la legislazione, le politiche, i programmi e le possibilità di finanziamento dell'Unione Europea; promozione del dibattito locale regionale sull'Unione Europea e le sue politiche; realizzazione di progetti comunitari ed extracomunitari di sviluppo economico e la promozione di studi di ricerca tendenti all'accrescimento della produttività nei settori dell'economia. L'attività svolta, come si evince dallo scopo enunciato nello statuto, consiste esclusivamente nella gestione di fondi europei e nazionali per la realizzazione di progetti di interesse locale, nazionale e internazionale; per tale motivo la partecipazione rientra nel regime di deroga all'art. 4, previsto dall'art. 26, secondo comma.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: 3

Denominazione società partecipata: CONSORZIO PUNTO EUROPA società consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta:

Il Consorzio Punto Europa si pone come strumento di supporto ad enti ed imprese, nell'ambito della realizzazione di progetti a livello locale, europeo e internazionale, curando il management dell'intero ciclo di vita progettuale, mediante: monitoraggio delle opportunità finanziarie; definizione degli obiettivi progettuale; assistenza nella

Numero medio dipendenti	3
Numero amministratori	3

anno 2015

Costo del personale	€ 114.255,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	35,00
2014	203,00
2013	46,00
2012	3.449,00
2011	-12.386,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	540.129,00
2014	769.086,00
2013	445.777,00
FATTURATO MEDIO	584.997,33

N.B. il valore del fatturato è ricavato dalle voci A1 e A5 del conto economico, e comprende la quota di contributi in conto esercizio. La scelta di includere i contributi è compatibile con il trattamento di favore che l'art. 26 riserva alle partecipazioni in enti che hanno come oggetto sociale esclusivo proprio la gestione dei fondi pubblici. Tale lettura è conforme alla deliberazione n.45 del 28 marzo 2017 - Corte dei Conti Sezione di Controllo Emilia Romagna che testualmente stabilisce che " Il termine "fatturato", previsto dall'art.20 del D.Lgs. n.175/2016, deve essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche".

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

--

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Ai fini della valutazione della presente partecipazione, si ritiene che la deroga all'applicazione dell'Art. 4, contenuta nell'art. 26, secondo comma, riservando un trattamento di favore agli enti che gestiscono fondi pubblici, debba estendersi anche all'applicazione dell'art.20, secondo comma, salvo diversa determinazione dell'organo di controllo. Tuttavia, nel caso specifico della partecipazione in esame, l'applicazione dell'Art. 20 non produrrebbe alcun intervento di razionalizzazione dal momento che tutti i requisiti previsti dall'Art. 24 del Testo Unico risultano soddisfatti. L'Ente, infatti oltre a soddisfare i criteri di cui all'art. 4, presenta pari numero di amministratori e di dipendenti, quattro degli ultimi esercizi si sono conclusi in attivo e il fatturato medio dell'Ultimo triennio è superiore a 500.000 euro. In relazione al contenimento dei costi di funzionamento, si evidenzia che, non essendo la presente una partecipazione di controllo, l'Università non è in grado di influire sulla determinazine dei costi degli organi di Amministrazione, se non attraverso mere proposte da parte dei suoi rappresentanti.

Azioni da intraprendere:

NESSUNA

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ CARNE D'ABRUZZO

società cooperativa consortile a responsabilità limitata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

4

Denominazione società partecipata:

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ CARNE D'ABRUZZO
società cooperativa consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Il DAQ Carne d'Abruzzo, cui l'Ateneo aderisce dal 2014, ha lo scopo di attuare il programma di sviluppo del distretto agroalimentare di qualità carne d'Abruzzo, indirizzando proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo produttivo, economico e territoriale del sistema agroalimentare abruzzese nel settore delle carni, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati di filiera in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale e dell'art. 61 del regolamento CE 508/2014 -FLAG (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione, a causa della rilevata inattività dell'ente, non è da considerare strettamente necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: 4

Denominazione società partecipata: DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ
CARNE D'ABRUZZO società cooperativa
consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta:

Il DAQ Carne d'Abruzzo, cui l'Ateneo aderisce dal 2014, ha lo scopo di attuare il programma di sviluppo del distretto agroalimentare di qualità carne d'Abruzzo, indirizzando proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo produttivo, economico e territoriale del sistema agroalimentare abruzzese nel

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	9

anno 2015

Costo del personale	€ 0,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	
2014	-249,00
2013	
2012	
2011	

BILANCIO NON DISPONIBILE

ENTE NON ESISTENTE

ENTE NON ESISTENTE

ENTE NON ESISTENTE

Importi in euro

FATTURATO	
2015	
2014	0,00
2013	
FATTURATO MEDIO	

BILANCIO NON DISPONIBILE

ENTE NON ESISTENTE

NON CALCOLABILE

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Pur considerato che la deroga all'applicazione dell'Art. 4, contenuta nell'art. 26, secondo comma, riservando un trattamento di favore agli enti che gestiscono fondi pubblici, debba estendersi anche all'applicazione dell'art.20, secondo comma, salvo diversa determinazione dell'organo di controllo, nel caso specifico della partecipazione in esame, l'applicazione dell'Art. 20 non consentirebbe comunque il mantenimento della stessa. La totale assenza di dati di bilancio, infatti non consentirebbe alcun tipo di valutazione in relazione ai costi da razionalizzare. Data la scarsa produttività dell'Ente si ritiene che lo stesso non sia strettamente necessario al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Università.

Azioni da intraprendere:

Con D.R. 341 2017, è stata disposta la dismissione dell'ente in esame, data la scarsa produttività, la non stretta necessità ai fini del raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Università e l'impossibilità di valutare i la sussistenza dei criteri di cui all'art. 20, secondo comma del Testo Unico, per assenza di documentazione utile.

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ LATTE D'ABRUZZO

società cooperativa consortile a responsabilità limitata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

5

Denominazione società partecipata:

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ LATTE D'ABRUZZO
società cooperativa consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Il DAQ Latte d'Abruzzo ha lo scopo di attuare il programma di Sviluppo del Distretto Agroalimentare di Qualità "Latte d'Abruzzo", indirizzando proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo produttivo, economico e territoriale del sistema agroalimentare abruzzese nel settore lattiero-caseario, svolgendo una attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati di

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale e dell'art. 61 del regolamento CE 508/2014 -FLAG (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione, a causa della rilevata inattività dell'ente, non è da considerare strettamente necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: 5

Denominazione società partecipata:

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ
LATTE D'ABRUZZO società cooperativa
consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Il DAQ Latte d'Abruzzo ha lo scopo di attuare il programma di Sviluppo del Distretto Agroalimentare di Qualità "Latte d'Abruzzo", indirizzando proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo produttivo, economico e territoriale del sistema agroalimentare abruzzese nel settore lattiero-caseario, svolgendo

anno 2015

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	9

Costo del personale	€ 0,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	
2014	-1120,00
2013	
2012	
2011	

BILANCIO NON DISPONIBILE

ENTE NON ESISTENTE

ENTE NON ESISTENTE

ENTE NON ESISTENTE

Importi in euro

FATTURATO	
2015	
2014	0,00
2013	
FATTURATO MEDIO	

BILANCIO NON DISPONIBILE

ENTE NON ESISTENTE

NON CALCOLABILE

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ OLIO D'OLIVA D'ABRUZZO società cooperativa consortile

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Pur considerato che la deroga all'applicazione dell'Art. 4, contenuta nell'art. 26, secondo comma, riservando un trattamento di favore agli enti che gestiscono fondi pubblici, debba estendersi anche all'applicazione dell'art.20, secondo comma, salvo diversa determinazione dell'organo di controllo, nel caso specifico della partecipazione in esame, l'applicazione dell'Art. 20 non consentirebbe comunque il mantenimento della stessa. La totale assenza di dati di bilancio, infatti non consentirebbe alcun tipo di valutazione in relazione ai costi da razionalizzare. Data la scarsa produttività dell'Ente si ritiene che lo stesso non sia strettamente necessario al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Università. L'Ente inoltre svolge attività analoghe a quelle svolte dall'Ente DAQ OLIO D'ABRUZZO.

Azioni da intraprendere:

Con D.R. 341 2017, è stata disposta la dismissione dell'ente in esame, data la scarsa produttività, la non stretta necessarietà ai fini del raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Università e l'impossibilità di valutare i la sussistenza dei criteri di cui all'art. 20, secondo comma del Testo Unico, per assenza di documentazione utile.

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ OLIO D'OLIVA D'ABRUZZO

società cooperativa consortile

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

6

Denominazione società partecipata:

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ OLIO D'OLIVA D'ABRUZZO
società cooperativa consortile

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Il DAQ Olio d'Oliva d'Abruzzo ha lo scopo di attuare il Programma di Sviluppo del Distretto Agroalimentare di Qualità "Olio d'Oliva d'Abruzzo", indirizzando proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo produttivo, economico e territoriale del sistema agroalimentare abruzzese nel settore oleario, svolgendo una attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati di

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale e dell'art. 61 del regolamento CE 508/2014 -FLAG (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione, a causa della rilevata inattività dell'ente, non è da considerare strettamente necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

6

Denominazione società partecipata:

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ
OLIO D'OLIVA D'ABRUZZO società cooperativa
consortile -

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Il DAQ Olio d'Oliva d'Abruzzo ha lo scopo di attuare il Programma di Sviluppo del Distretto Agroalimentare di Qualità "Olio d'Oliva d'Abruzzo", indirizzando proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo produttivo, economico e territoriale del sistema agroalimentare abruzzese nel settore oleario, svolgendo

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	11

Costo del personale	€ 0,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-1.027,26
2014	-804,00
2013	ENTE NON ESISTENTE
2012	ENTE NON ESISTENTE
2011	ENTE NON ESISTENTE

Importi in euro

FATTURATO	
2015	0,00
2014	0,00
2013	ENTE NON ESISTENTE
FATTURATO MEDIO	NON CALCOLABILE

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ LATTE D'ABRUZZO società cooperativa consortile a responsabilità limitata

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Pur considerato che la deroga all'applicazione dell'Art. 4, contenuta nell'art. 26, secondo comma, riservando un trattamento di favore agli enti che gestiscono fondi pubblici, debba estendersi anche all'applicazione dell'art.20, secondo comma, salvo diversa determinazione dell'organo di controllo, nel caso specifico della partecipazione in esame, l'applicazione dell'Art. 20 non consentirebbe comunque il mantenimento della stessa. La totale assenza di dati di bilancio, infatti non consentirebbe alcun tipo di valutazione in relazione ai costi da razionalizzare. Data la scarsa produttività dell'Ente si ritiene che lo stesso non sia strettamente necessario al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Università. L'Ente inoltre svolge attività analoghe a quelle svolte dall'Ente DAQ LATTE D'ABRUZZO.

Azioni da intraprendere:

Con D.R. 341 2017, è stata disposta la dismissione dell'ente in esame, data la scarsa produttività, la non stretta necessità ai fini del raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Università e l'impossibilità di valutare i la sussistenza dei criteri di cui all'art. 20, secondo comma del Testo Unico, per assenza di documentazione utile.

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI D'ABRUZZO

società cooperativa consortile a responsabilità limitata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

7

Denominazione società partecipata: DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI D'ABRUZZO società cooperativa consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Il DAQ Prodotti Ortofrutticoli d'Abruzzo ha lo scopo di attuare il Programma di Sviluppo del Distretto Agroalimentare di Qualità "Prodotti Ortofrutticoli d'Abruzzo", indirizzando proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo produttivo, economico e territoriale del sistema agroalimentare abruzzese nel settore ortofrutticolo, svolgendo una attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale e dell'art. 61 del regolamento CE 508/2014 -FLAG (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione, a causa della rilevata inattività dell'ente, non è da considerare strettamente necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

7

Denominazione società partecipata:

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI D'ABRUZZO
società cooperativa consortile a responsabilità
limitata

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Il DAQ Prodotti Ortofrutticoli d'Abruzzo ha lo scopo di attuare il Programma di Sviluppo del Distretto Agroalimentare di Qualità "Prodotti Ortofrutticoli d'Abruzzo", indirizzando proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo produttivo, economico e territoriale del sistema agroalimentare abruzzese nel settore

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	9

Costo del personale	€ 0,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-1.469,00
2014	-1.442,00
2013	ENTE NON ESISTENTE
2012	ENTE NON ESISTENTE
2011	ENTE NON ESISTENTE

Importi in euro

FATTURATO	
2015	0,00
2014	0,00
2013	ENTE NON ESISTENTE
FATTURATO MEDIO	
NON CALCOLABILE	

N.B. il valore del fatturato è ricavato dalle voci A1 e A5 del conto economico, e comprende la quota di contributi in conto esercizio. La scelta di includere i contributi è compatibile con il trattamento di favore che l'art. 26 riserva alle partecipazioni in enti che hanno come oggetto sociale esclusivo proprio la gestione dei fondi pubblici.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

--

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Pur considerato che la deroga all'applicazione dell'Art. 4, contenuta nell'art. 26, secondo comma, riservando un trattamento di favore agli enti che gestiscono fondi pubblici, debba estendersi anche all'applicazione dell'art.20, secondo comma, salvo diversa determinazione dell'organo di controllo, nel caso specifico della partecipazione in esame, l'applicazione dell'Art. 20 non consentirebbe comunque il mantenimento della stessa. La totale assenza di dati di bilancio, infatti non consentirebbe alcun tipo di valutazione in relazione ai costi da razionalizzare. Data la scarsa produttività del'Ente si ritiene che lo stesso non sia strettamente necessario al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Università.

Azioni da intraprendere:

Con D.R. 341 2017, è stata disposta la dismissione dell'ente in esame, data la scarsa produttività, la non stretta necessità ai fini del raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Università e l'impossibilità di valutare i la sussistenza dei criteri di cui all'art. 20, secondo comma del Testo Unico, per assenza di documentazione utile.

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ VINO D'ABRUZZO

società cooperativa consortile a responsabilità limitata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

8

Denominazione società partecipata: DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ VINO D'ABRUZZO società cooperativa consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

L'oggetto sociale della società consortile è quello di attuare il Programma di Sviluppo del Distretto Agroalimentare di Qualità "Vino d'Abruzzo", indirizzando proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo produttivo, economico e territoriale del sistema agroalimentare abruzzese nel settore

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale e dell'art. 61 del regolamento CE 508/2014 -FLAG (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione, a causa della rilevata inattività dell'ente, non è da considerare strettamente necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

8

Denominazione società partecipata:

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ
VINO D'ABRUZZO società cooperativa
consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

L'oggetto sociale della società consortile è quello di attuare il Programma di Sviluppo del Distretto Agroalimentare di Qualità "Vino d'Abruzzo", indirizzando proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo produttivo, economico e territoriale del sistema agroalimentare abruzzese nel settore vitivinicolo,

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	11

Costo del personale	€ 0,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-879,00
2014	-334,00
2013	ENTE NON ESISTENTE
2012	ENTE NON ESISTENTE
2011	ENTE NON ESISTENTE

Importi in euro

FATTURATO	
2015	0,00
2014	0,00
2013	ENTE NON ESISTENTE
FATTURATO MEDIO	NON CALCOLABILE

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Pur considerato che la deroga all'applicazione dell'Art. 4, contenuta nell'art. 26, secondo comma, riservando un trattamento di favore agli enti che gestiscono fondi pubblici, debba estendersi anche all'applicazione dell'art.20, secondo comma, salvo diversa determinazione dell'organo di controllo, nel caso specifico della partecipazione in esame, l'applicazione dell'Art. 20 non consentirebbe comunque il mantenimento della stessa. La totale assenza di dati di bilancio, infatti non consentirebbe alcun tipo di valutazione in relazione ai costi da razionalizzare. Data la scarsa produttività dell'Ente si ritiene che lo stesso non sia strettamente necessario al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Università.

Azioni da intraprendere:

Con D.R. 341 2017, è stata disposta la dismissione dell'ente in esame, data la scarsa produttività, la non stretta necessità ai fini del raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Università e l'impossibilità di valutare i la sussistenza dei criteri di cui all'art. 20, secondo comma del Testo Unico, per assenza di documentazione utile.

E-DATA Enterprises Data Analysis società a responsabilità limitata spin off universitario

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

9

Denominazione società partecipata:

E-DATA Enterprises Data Analysis società a responsabilità limitata - spin off universitario

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

E-DATA srl spin off, costituito nel 2015, si propone di promuovere e diffondere la cultura economica, attraverso attività di studio, di ricerca, di supporto alla formazione, di consulenza e di informazione. In

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale e dell'art. 61 del regolamento CE 508/2014 -FLAG (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione è considerata strettamente necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, nel campo dell'innovazione, che sono strettamente collegate alla particolare missione dell'Università in tema di ricerca e di trasferimento tecnologico. Tale peculiarità, oltre a trovare specifici riscontri nella normativa diretta a disciplinare il sistema universitario, ha un diretto impatto sui sistemi di valutazione e di finanziamento recentemente introdotti. Trattandosi di Spin off, la disciplina della partecipazione in esame rientra nella deroga accordata dal comma 8 dell'art. 4.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: 9

Denominazione società partecipata: E-DATA Enterprises Data Analysis società a responsabilità limitata - spin off universitario

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: E-DATA srl spin off, costituito nel 2015, si propone di promuovere e diffondere la cultura economica, attraverso attività di studio, di ricerca, di supporto alla formazione, di consulenza e di informazione. In particolare, la società progetta e realizza analisi statistiche ed economiche per imprese, enti pubblici, organizzazioni no profit, organizzazioni e strutture nazionali ed internazionali; fornisce attività di supporto sui

Numero medio dipendenti	1
Numero amministratori	4

anno 2015

Costo del personale	€ 76,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-2.756,00
2014	ENTE NON ESISTENTE
2013	ENTE NON ESISTENTE
2012	ENTE NON ESISTENTE
2011	ENTE NON ESISTENTE

Importi in euro

FATTURATO	
2015	5.000,00
2014	ENTE NON ESISTENTE
2013	ENTE NON ESISTENTE
FATTURATO MEDIO	

N.B. il valore del fatturato è ricavato dalle voci A1 e A5 del conto economico, e comprende la quota di contributi in conto esercizio. La scelta di includere i contributi è compatibile con il trattamento di favore che l'art. 26 riserva alle partecipazioni in enti che hanno come oggetto sociale esclusivo proprio la gestione dei fondi pubblici. Tale lettura è conforme alla deliberazione n.45 del 28 marzo 2017 - Corte dei Conti Sezione di Controllo Emilia Romagna che testualmente stabilisce che " Il termine "fatturato", previsto dall'art.20 del D.Lgs. n.175/2016, deve essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche".

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

--

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

In relazione all'articolo 20, secondo comma, trattandosi di spin off costituito nel 2015, oltre a non essere disponibili dati di bilancio utili per effettuare le relative valutazioni, trova applicazione la deroga di cui all'art. 26, comma 12-ter in base al quale " per le società di cui all'art. 4, comma 8, le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi cinque anni dalla loro costituzione.

Azioni da intraprendere:

NESSUNA

FLAG COSTA DEI TRABOCCHI

società consortile a responsabilità limitata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

10

Denominazione società partecipata:

FLAG COSTA DEI TRABOCCHI società consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

La società ha scopo consortile mutualistico e non lucrativo. La società, nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti, si propone lo sviluppo sostenibile nelle zone di pesca (artt.43, 45 Reg CE 1198/06) attraverso l'attuazione del FEP – Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013.

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale e dell'art. 61 del regolamento CE 508/2014 -FLAG (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione è considerata strettamente necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, nel campo dell'innovazione, che sono strettamente collegate alla particolare missione dell'Università in tema di ricerca e di trasferimento tecnologico. Tale peculiarità, oltre a trovare specifici riscontri nella normativa diretta a disciplinare il sistema universitario, ha un diretto impatto sui sistemi di valutazione e di finanziamento recentemente introdotti. Trattandosi di FLAG, la disciplina della partecipazione in esame rientra nella deroga accordata dal comma 6 dell'art. 4.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: 9

Denominazione società partecipata: FLAG COSTA DEI TRABOCCHI società consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: La società ha scopo consortile mutualistico e non lucrativo. La società, nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti, si propone lo sviluppo sostenibile nelle zone di pesca (artt.43, 45 Reg CE 1198/06) attraverso l'attuazione del FEP – Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013.I

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	7

anno 2015

Costo del personale	€ 0,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	5.110,00
2014	-1.411,00
2013	-594,00
2012	-1.488,00
2011	-597,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	10.005,00
2014	69,00
2013	581,00
FATTURATO MEDIO	3.551,67

N.B. il valore del fatturato è ricavato dalle voci A1 e A5 del conto economico, e comprende la quota di contributi in conto esercizio. La scelta di includere i contributi è compatibile con il trattamento di favore che l'art. 26 riserva alle partecipazioni in enti che hanno come oggetto sociale esclusivo proprio la gestione dei fondi pubblici. Tale lettura è conforme alla deliberazione n.45 del 28 marzo 2017 - Corte dei Conti Sezione di Controllo Emilia Romagna che testualmente stabilisce che " Il termine "fatturato", previsto dall'art.20 del D.Lgs. n.175/2016, deve essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche".

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

In relazione al criterio della relazione tra il numero di amministratori e quello di dipendenti si rappresenta che, anche se il numero di amministratori è superiore a quello dei dipendenti, il costo degli organi di amministrazione è pari a 0. Si ritiene, pertanto che in relazione a tali costi, non si pongano esigenze di razionalizzazione. Si ritiene inoltre, che la deroga all'applicazione dell'Art. 4, contenuta nell'art. 26, secondo comma e applicabile alla partecipazione in esame, riservando un trattamento di favore agli enti con le caratteristiche di flag ai sensi della normativa europea di riferimento, debba estendersi anche all'applicazione dell' art. 20, secondo comma, salvo diversa determinazione dell'organo di controllo cui seguiranno eventualmente le azioni di razionalizzazione ai sensi dell'Art. 24 del Testo Unico.

La costituzione dei FLAG, inoltre, la cui è prevista e disciplinata dalla normativa relativa all'utilizzo del Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell'ambito del programma operativo FEAMP 2014-2020, che impone l'utilizzo di una determinata struttura sociale come si evince dalla Determinazione della Regione Abruzzo DPD027/66 del 30 giugno 2016 nella quale testualmente si legge "Il FLAG deve rispecchiare la composizione socioeconomica della zona tramite una partecipazione equilibrata delle parti pubbliche e private locali, esso deve garantire una presenza significativa del settore della pesca, di quello dell'acquacoltura e/o del settore della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico anche negli organi decisionali.

Azioni da intraprendere:

NESSUNA

GAL Leader Teramano

società consortile a responsabilità limitata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

11

Denominazione società partecipata:

GAL Leader Teramano società consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

I Regolamenti europei prevedono che per l'attuazione dell'Asse Leader del PSR (Programma di Sviluppo Rurale) siano costituiti i GAL (Gruppi di Azione Locale), strutture snelle (generalmente società consortili), che scaturiscono dalla collaborazione tra pubblico e privato.

I GAL nascono quindi su iniziativa dell'Unione Europea per gestire i fondi comunitari delle aree rurali con l'obiettivo di sviluppare, attraverso il coinvolgimento diretto del territorio (imprese, associazioni di categoria, enti locali, università, ecc.), politiche di innovazione e sviluppo nelle aree marginali, favorendo la crescita bottom-up ("dal basso").

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale e dell'art. 61 del regolamento CE 508/2014 -FLAG (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Pur trattandosi di GAL, la cui disciplina rientra nella deroga accordata dal comma 6 dell'art. 4, la partecipazione non è considerata strettamente necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, in quanto la società, la cui attività era rivolta alla gestione dei progetti leader nella provincia di Teramo, avendo completato la loro realizzazione alla fine del 2015, attualmente non svolge nessuna attività. A tal proposito, nell'assemblea dei soci del 15 giugno 2017 è stata annunciata la prossima messa in liquidazione, tenuto conto che è venuta meno l'Unità di intenti tra i principali soci.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: 9

Denominazione società partecipata: GAL Leader Teramano
società consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: La società ha scopo consortile mutualistico e non lucrativo. La società, nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti, si propone lo sviluppo sostenibile nelle zone di pesca (artt.43, 45 Reg CE 1198/06) attraverso l'attuazione del FEP - Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013.l

Numero medio dipendenti	3
Numero amministratori	7

anno 2015

Costo del personale	€ 139.991,00
Compensi amministratori	€ 37.557,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	8.209,00
2014	156,97
2013	6.196,00
2012	-1.179,20
2011	-3.157,65

Importi in euro

FATTURATO	
2015	1.713.152,00
2014	734.851,28
2013	
FATTURATO MEDIO	

dato non disponibile

N.B. il valore del fatturato è ricavato dalle voci A1 e A5 del conto economico, e comprende la quota di contributi in conto esercizio. La scelta di includere i contributi è compatibile con il trattamento di favore che l'art. 26 riserva alle partecipazioni in enti che hanno come oggetto sociale esclusivo proprio la gestione dei fondi pubblici. Tale lettura è conforme alla deliberazione n.45 del 28 marzo 2017 - Corte dei Conti Sezione di Controllo Emilia Romagna che testualmente stabilisce che " Il termine "fatturato", previsto dall'art.20 del D.Lgs. n.175/2016, deve essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche".

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

--

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Pur considerato che la deroga di cui all'art. 4, comma 6, riservando un trattamento di favore agli enti con natura di GAL ai sensi della disciplina comunitaria di riferimento, debba estendersi anche all'applicazione dell'art.20, secondo comma, salvo diversa determinazione dell'organo di controllo, nel caso specifico della partecipazione in esame, l'applicazione dell'Art. 20 non consentirebbe comunque il mantenimento della stessa in quanto la società, la cui attività era rivolta alla gestione dei progetti leader nella provincia di Teramo, avendo completato la loro realizzazione alla fine del 2015, attualmente non svolge nessuna attività. Per tale motivo si ritiene che la partecipazione non sia più strettamente necessaria al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Università.

Azioni da intraprendere:

DISMISSIONE MEDIANTE RECESSO O LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

ITQSA CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LA QUALITÀ E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

società consortile a responsabilità limitata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

12

Denominazione società partecipata:

ITQSA CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LA QUALITÀ E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI società consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Il consorzio si propone di promuovere, senza scopo di lucro, attività di ricerca per lo sviluppo tecnologico nel settore agroalimentare e in quello agricolo, per la qualità e per la sicurezza degli alimenti, nonché di svolgere tutte le attività necessarie a realizzare, nella Regione Abruzzo, nei medesimi settori e con le stesse finalità, un distretto tecnologico.

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale e dell'art. 61 del regolamento CE 508/2014 -FLAG (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione è considerata strettamente necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, in quanto trattasi di Distretto Tecnologico promosso dalla Regione Abruzzo con la collaborazione del sistema universitario abruzzese nell'ambito di un accordo di programma (22/12/2005) con il MIUR e il MEF in attuazione dell'art. 13 del DM 593/2000. Tale ruolo è confermato dall'articolo 9 dello Statuto del Consorzio, ai sensi del quale, la maggioranza delle quote di capitale della società è detenuta da Università ed enti pubblici di ricerca operanti nella Regione Abruzzo. Il fatto che la compagine societaria sia strutturata necessariamente attraverso la presenza delle Università è significativo della rilevanza pubblica generale dei servizi realizzati dal Distretto Tecnologico; per tali motivi si ritiene che le attività svolte siano ascrivibili alla categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a). e che la disciplina dell'art. 4 sia in questo caso derogabile in virtù dell'Art. 26, secondo comma

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: 12

Denominazione società partecipata: ITQSA CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LA QUALITÀ E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI società consortile a responsabilità limitata.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: Il consorzio si propone di promuovere, senza scopo di lucro, attività di ricerca per lo sviluppo tecnologico nel settore agroalimentare e in quello agricolo, per la qualità e per la sicurezza degli alimenti, nonché di svolgere tutte le attività necessarie a realizzare, nella Regione Abruzzo, nei medesimi settori e con le stesse finalità, un distretto tecnologico.

Numero medio dipendenti	1
Numero amministratori	5

anno 2015

Costo del personale	€ 46.412,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 4.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	132,00
2014	458,00
2013	836,00
2012	470,00
2011	-2.111,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	220.134,00
2014	86.191,00
2013	63.053,00
	123.126,00

N.B. il valore del fatturato è ricavato dalle voci A1 e A5 del conto economico, e comprende la quota di contributi in conto esercizio. La scelta di includere i contributi è compatibile con il trattamento di favore che l'art. 26 riserva alle partecipazioni in enti che hanno come oggetto sociale esclusivo proprio la gestione dei fondi pubblici. Tale lettura è conforme alla deliberazione n.45 del 28 marzo 2017 - Corte dei Conti Sezione di Controllo Emilia Romagna che testualmente stabilisce che " Il termine "fatturato", previsto dall'art.20 del D.Lgs. n.175/2016, deve essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche".

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

--

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

in relazione al rapporto tra il numero di amministratori e quello di dipendenti si rappresenta che, anche se il numero di amministratori è superiore a quello dei dipendenti, il costo degli organi di amministrazione è pari a zero. Si ritiene, pertanto che in relazione a tali costi, non si pongano esigenze di razionalizzazione. Si ritiene inoltre, che la deroga all'applicazione dell'Art. 4, contenuta nell'art. 26, secondo comma e applicabile alla partecipazione in esame, riservando un trattamento di favore agli enti che gestiscono fondi pubblici ed europei, debba estendersi anche all'applicazione dell' art. 20, secondo comma, salvo diversa determinazione dell'organo di controllo cui seguiranno eventualmente le azioni di razionalizzazione ai sensi dell'Art. 24 del Testo Unico.

In relazione al contenimento dei costi di funzionamento, si evidenzia che, non essendo la presente una partecipazione di controllo, l'Università non è in grado di influire sulla determinazine dei costi degli organi di Amministrazione, se non attraverso mere proposte da parte dei suoi rappresentanti.

Azioni da intraprendere:

NESSUNA

ART ITALIA

società cooperativa consortile spa

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

13

Denominazione società partecipata:

ART ITALIA società cooperativa consortile spa

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

La società consortile, costituita il 16/07/2012 e alla quale l'Ateneo ha aderito dal 15/14/2015 da imprese artigiane e di servizi ad esse collegate della Regione Abruzzo, è diventata soggetto gestore del Polo di Innovazione regionale dell'Artigianato artistico e di pregio. Attraverso di esso si intende promuovere e sostenere lo sviluppo e l'innovazione dell'artigianato artistico e di pregio nelle sue varie espressioni, attraverso:

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

la società è in stato di liquidazione pertanto la partecipazione sarà dismessa

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

13

Denominazione società partecipata:

ART ITALIA società cooperativa consortile spa

Tipo partecipazione:

Diretta

La società consortile, costituita il 16/07/2012 e alla quale l'Ateneo ha aderito dal 15/14/2015 da imprese artigiane e di servizi ad esse collegate della Regione Abruzzo, è diventata soggetto gestore del Polo di Innovazione regionale dell'Artigianato artistico e di pregio. Attraverso di esso si intende promuovere e sostenere lo sviluppo e l'innovazione dell'artigianato artistico e di pregio nelle sue varie espressioni, attraverso:

Attività svolta:

- la costituzione e lo sviluppo di servizi ed attività di laboratorio volti a stimolare l'attività innovativa dei soci incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni, lo scambio di conoscenze ed esperienze ed il trasferimento di tecnologie;
- la messa in rete e la diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il Polo;
- la promozione di adesioni, servizi ed attività nei diversi ambiti dell'artigianato artistico e di pregio;
- l'orientamento e la sensibilizzazione al mestiere artigiano favorendo lo sviluppo di nuova imprenditorialità.

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	4

anno 2015

Costo del personale	€ 0,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-200.065,00
2014	-158.565,00
2013	
2012	
2011	

bilancio non disponibile
bilancio non disponibile
bilancio non disponibile

Importi in euro

FATTURATO	
2015	442.134,00
2014	145.061,00
2013	
FATTURATO MEDIO	

bilancio non disponibile

N.B. il valore del fatturato è ricavato dalle voci A1 e A5 del conto economico, e comprende la quota di contributi in conto esercizio. La scelta di includere i contributi è compatibile con il trattamento di favore che l'art. 26 riserva alle partecipazioni in enti che hanno come oggetto sociale esclusivo proprio la gestione dei fondi pubblici. Tale lettura è conforme alla deliberazione n.45 del 28 marzo 2017 - Corte dei Conti Sezione di Controllo Emilia Romagna che testualmente stabilisce che " Il termine "fatturato", previsto dall'art.20 del D.Lgs. n.175/2016, deve essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche".

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Con assemblea straordinaria del 25/5/2017 è stata deliberata la messa in liquidazione della Società, vista l'impossibilità di proseguire con l'oggetto sociale.

Azioni da intraprendere:

DISMISSIONE MEDIANTE RECESSO O LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

RNM REALLY NEW MINDS

società a responsabilità limitata - spin off Universitario

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

14

Denominazione società partecipata:

RNM REALLY NEW MINDS società a responsabilità limitata - spin off Universitario

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Lo spin off RNM, costituito il 03/11/2015 mira a fare ricerca-azione sulle esigenze del mondo di oggi così da offrire consulenze al passo con i tempi e strumenti e supporti adeguati (tecniche di sviluppo di skills, software, metodi gestionali, ecc.). La ricerca-azione sarà attenta, oltre che ai mutamenti generali in corso, agli specifici contesti in cui si andrà a lavorare. Rientra nella missione dello spin off anche la promozione di una cultura innovativa, che faccia da terreno per le azioni da svolgere. A tal fine lo spin off adopererà strumenti diversi quali l'editoria, la costruzione di siti dedicati all'empowerment in specifici settori. Obiettivo dello spin off è anche il confronto con altre realtà nel mondo che si pongono problemi analoghi e fanno ricerca-azione in merito. Di qui il progetto della creazione di una community scientifica per lo scambio di esperienze.

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione è considerata strettamente necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, nel campo dell'innovazione, che sono strettamente collegate alla particolare missione dell'Università in tema di ricerca e di trasferimento tecnologico. Tale peculiarità, oltre a trovare specifici riscontri nella normativa diretta a disciplinare il sistema universitario, ha un diretto impatto sui sistemi di valutazione e di finanziamento recentemente introdotti. Trattandosi di Spin off, la disciplina della partecipazione in esame rientra nella deroga accordata dal comma 8 dell'art. 4.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: 14

Denominazione società partecipata: RNM REALLY NEW MINDS società a responsabilità limitata - spin off Universitario

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta:

Lo spin off RNM, costituito il 03/11/2015 mira a fare ricerca-azione sulle esigenze del mondo di oggi così da offrire consulenze al passo con i tempi e strumenti e supporti adeguati (tecniche di sviluppo di skills, software, metodi gestionali, ecc.). La ricerca-azione sarà attenta, oltre che ai mutamenti generali in corso, agli specifici contesti in cui si andrà a lavorare. Rientra nella missione dello spin off anche la promozione di una cultura innovativa, che faccia da terreno per le azioni da svolgere. A tal fine lo spin off adopererà strumenti diversi quali l'editoria, la costruzione di siti dedicati all'empowerment in specifici settori. Obiettivo dello spin off è anche il confronto con altre realtà nel mondo che si pongono problemi analoghi e fanno ricerca-azione in merito. Di qui il progetto della creazione di una community scientifica per lo scambio di esperienze.

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	5

anno 2015

Costo del personale	€ 0,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	248,00
2014	ENTE NON ESISTENTE
2013	ENTE NON ESISTENTE
2012	ENTE NON ESISTENTE
2011	ENTE NON ESISTENTE

Importi in euro

FATTURATO	
2015	4.333,00
2014	ENTE NON ESISTENTE
2013	ENTE NON ESISTENTE
FATTURATO MEDIO	

N.B. il valore del fatturato è ricavato dalle voci A1 e A5 del conto economico, e comprende la quota di contributi in conto esercizio. La scelta di includere i contributi è compatibile con il trattamento di favore che l'art. 26 riserva alle partecipazioni in enti che hanno come oggetto sociale esclusivo proprio la gestione dei fondi pubblici. Tale lettura è conforme alla deliberazione n.45 del 28 marzo 2017 - Corte dei Conti Sezione di Controllo Emilia Romagna che testualmente stabilisce che " Il termine "fatturato", previsto dall'art.20 del D.Lgs. n.175/2016, deve essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche".

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

--

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

In relazione all'articolo 20, secondo comma, trattandosi di spin off costituito nel 2015, oltre a non essere disponibili dati di bilancio utili per effettuare le relative valutazioni, trova applicazione la deroga di cui all'Art. 26, comma 12-ter in base al quale " per le società di cui all'art. 4, comma 8, le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi cinque anni dalla loro costituzione.

Azioni da intraprendere:

NESSUNA

TERRE DEL PIACERE

società consortile a responsabilità limitata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

15

Denominazione società partecipata:

TERRE DEL PIACERE società consortile a responsabilità limitata -

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

La società non ha scopo di lucro ma attraverso la creazione di un'organizzazione comune specializzata per lo svolgimento delle attività necessarie ha lo scopo consortile della creazione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica di destinazione ed opera in coerenza e raccordo con la programmazione di sviluppo del turismo regionale, operando anche come DMC (Destination Management Company), coerentemente con quanto richiesto dall'Avviso Pubblico della Regione Abruzzo "Selezione e concessione di aiuti alle Destination Management Company (DMC) ed ai loro Progetti di Sviluppo Turistico di Destinazione", approvato con D.G.R. n. 725 del 6 novembre 2012

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione è considerata strettamente necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, nel campo dell'innovazione, che sono strettamente collegate alla particolare missione dell'Università in tema di ricerca e di trasferimento tecnologico. Tale peculiarità, oltre a trovare specifici riscontri nella normativa diretta a disciplinare il sistema universitario, ha un diretto impatto sui sistemi di valutazione e di finanziamento recentemente introdotti.

Terre del Piacere è una struttura senza scopo di lucro che ha per obiettivo la costituzione la creazione di un'organizzazione comune specializzata per lo svolgimento coordinato delle attività necessarie all'implementazione dell'offerta turistica di destinazione ed opera in coerenza e raccordo con la programmazione di sviluppo del turismo regionale, operando anche come DMC (Destination Management Company), coerentemente con quanto richiesto dall'Avviso Pubblico della Regione Abruzzo "Selezione e concessione di aiuti alle Destination Management Company (DMC) ed ai loro Progetti di Sviluppo Turistico di Destinazione", approvato con D.G.R. n. 725 del 6 novembre 2012. Di conseguenza, l'attività svolta rientra nella deroga di cui all'art. 26, comma 2, relativa all'applicazione dei criteri di cui all'art. 4.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: 15

Denominazione società partecipata: TERRE DEL PIACERE società consortile a responsabilità limitata -

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: La società non ha scopo di lucro ma attraverso la creazione di un'organizzazione comune specializzata per lo svolgimento delle attività necessarie ha lo scopo consortile della creazione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica del territorio.

Numero medio dipendenti	1
Numero amministratori	10

anno 2015

Costo del personale	€ 28.756,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-4.452,00
2014	-5.214,00
2013	-1.300,00
2012	
2011	

SOCIETA' NON ESISTENTE
SOCIETA' NON ESISTENTE

Importi in euro

FATTURATO	
2015	8.879,00
2014	2.455,00
2013	0,00
FATTURATO MEDIO	3.778,00

N.B. il valore del fatturato è ricavato dalle voci A1 e A5 del conto economico, e comprende la quota di contributi in conto esercizio. La scelta di includere i contributi è compatibile con il trattamento di favore che l'art. 26 riserva alle partecipazioni in enti che hanno come oggetto sociale esclusivo proprio la gestione dei fondi pubblici. Tale lettura è conforme alla deliberazione n.45 del 28 marzo 2017 - Corte dei Conti Sezione di Controllo Emilia Romagna che testualmente stabilisce che " Il termine "fatturato", previsto dall'art.20 del D.Lgs. n.175/2016, deve essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche".

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

In relazione al criterio della relazione tra il numero di amministratori e quello di dipendenti si rappresenta che, anche quando il numero degli amministratori supera quello dei dipendenti, il costo dei primi è pari a zero. Non si pongono pertanto, problemi di razionalizzazione dei costi in relazione all'Art. 1 del Testo Unico. Gli amministratori in questo caso hanno anche ruoli operativi garantendo addirittura un risparmio sul costo del personale. In relazione alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento si rileva che, non essendo la partecipazione in esame una partecipazione di controllo, l'Università non è in grado di influire sulle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla loro eventuale riduzione. In particolare, la società consortile, opera in coerenza e raccordo con la programmazione di sviluppo del turismo regionale, operando anche come DMC (Destination Management Company), coerentemente con quanto richiesto dall'Avviso Pubblico della Regione Abruzzo "Selezione e concessione di aiuti alle Destination Management Company (DMC) ed ai loro Progetti di Sviluppo Turistico di Destinazione", approvato con D.G.R. n. 725 del 6 novembre 2012. Si ritiene inoltre, che la deroga all'applicazione dell'Art. 4, contenuta nell'art. 26, secondo comma e applicabile alla partecipazione in esame, riservando un trattamento di favore agli enti che gestiscono fondi pubblici, debba estendersi anche all'applicazione dell' art. 20, secondo comma, salvo diversa determinazione dell'organo di controllo cui seguiranno eventualmente le azioni di razionalizzazione ai sensi dell'Art. 24 del Testo Unico.

Azioni da intraprendere:

NESSUNA

GRAN SASSO LAGA soc cons. a r.l.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

16

Denominazione società partecipata:

GRAN SASSO LAGA soc cons. a r.l.

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

La società consortile ha come scopo principale la realizzazione di progetti comunitari di sviluppo economico, in particolare a carattere rurale e propriamente per la realizzazione di programmi Leader, di

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

In considerazione del fatto che l'ente attualmente non svolge alcuna attività, come dallo stesso comunicato, si ritiene che la partecipazione dell'Ateneo non sia più strettamente necessaria

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: 16

Denominazione società partecipata: GRAN SASSO LAGA soc cons. a r.l.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta:

La società consortile ha come scopo principale la realizzazione di progetti comunitari di sviluppo economico, in particolare a carattere rurale e propriamente per la realizzazione di programmi Leader, di cui al PSR Regione Abruzzo, per la valorizzazione in prevalenza delle aree interne della provincia di Teramo. L'Università ha aderito

anno 2015

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	3

Costo del personale	€ 0,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	742,42
2014	-1.539,21
2013	-1.221,37
2012	-1.127,52
2011	-1.437,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	7.000,00
2014	0,00
2013	0,00
FATTURATO MEDIO	2.333,33

N.B. il valore del fatturato è ricavato dalle voci A1 e A5 del conto economico, e comprende la quota di contributi in conto esercizio. La scelta di includere i contributi è compatibile con il trattamento di favore che l'art. 26 riserva alle partecipazioni in enti che hanno come oggetto sociale esclusivo proprio la gestione dei fondi pubblici. Tale lettura è conforme alla deliberazione n.45 del 28 marzo 2017 - Corte dei Conti Sezione di Controllo Emilia Romagna che testualmente stabilisce che " Il termine "fatturato", previsto dall'art.20 del D.Lgs. n.175/2016, deve essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche".

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Pur considerato che la deroga all'applicazione dell'Art. 4, contenuta nell'art. 26, secondo comma, riservando un trattamento di favore agli enti che gestiscono fondi pubblici, debba estendersi anche all'applicazione dell'art.20, secondo comma, salvo diversa determinazione dell'organo di controllo, nel caso specifico della partecipazione in esame, l'applicazione dell'Art. 20 non consentirebbe comunque il mantenimento della stessa. Infatti in considerazione del fatto che l'ente attualmente non svolge alcuna attività, come dallo stesso comunicato con nota di cui all'ALL.2, si ritiene che la partecipazione dell'Ateneo non sia più strettamente necessaria

Azioni da intraprendere:

Si ritiene di dover dismettere la partecipazione mediante recesso

ESA – Edizioni Scientifiche Abruzzesi s. r.l.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

17

Denominazione società partecipata:

ESA – Edizioni Scientifiche Abruzzesi s. r.l.

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

La società aveva per oggetto l'attività di editoria, la pubblicazione e/o distribuzione di opere artistiche, letterarie o scientifiche di alto valore culturale, con particolare attenzione alla produzione di autori abruzzesi. La società ha avviato le procedure di liquidazione nel 2012; le operazioni si sono chiuse in data 15/12/2016

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione, a causa della chiusura delle operazioni di liquidazione dell'ente, non è da considerare strettamente necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: 17

Denominazione società partecipata: ESA – Edizioni Sientifiche Abruzzesi s. r.l.

Tipo partecipazione: Diretta

La società aveva per oggetto l'attività di editoria, la pubblicazione e/o distribuzione di opere artistiche, letterarie o scientifiche di alto valore culturale, con particolare attenzione alla produzione di autori abruzzesi.

Attività svolta:

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	1

anno 2015

Costo del personale	€ 0,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-4.478,00
2014	
2013	
2012	
2011	

bilancio non disponibile

bilancio non disponibile

bilancio non disponibile

bilancio non disponibile

Importi in euro

FATTURATO	
2015	1.010,00
2014	
2013	
FATTURATO MEDIO	336,67

bilancio non disponibile

bilancio non disponibile

N.B. il valore del fatturato è ricavato dalle voci A1 e A5 del conto economico, e comprende la quota di contributi in conto esercizio. La scelta di includere i contributi è compatibile con il trattamento di favore che l'art. 26 riserva alle partecipazioni in enti che hanno come oggetto sociale esclusivo proprio la gestione dei fondi pubblici. Tale lettura è conforme alla deliberazione n.45 del 28 marzo 2017 - Corte dei Conti Sezione di Controllo Emilia Romagna che testualmente stabilisce che " Il termine "fatturato", previsto dall'art.20 del D.Lgs. n.175/2016, deve essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche".

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

--

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società ha avviato le procedure di liquidazione nel 2012; le operazioni si sono chiuse in data 15/12/2016.

Azioni da intraprendere:

nessuna, in quanto la società è stata già sciolta a seguito di procedura di liquidazione.

FLAG COSTA BLU soc cons. a r.l.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

18

Denominazione società partecipata:

FLAG COSTA BLU soc cons. a r.l.

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

La società consortile, costituita il 6/9/2016, ha come scopo principale la promozione, a mezzo della propria struttura organizzativa, dello sviluppo e della razionalizzazione delle attività di promozione dei consorziati, armonizzandone gli aspetti commerciale. La finalità è quella di garantire uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca della zona teramana nel quadro di una strategia

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale e dell'art. 61 del regolamento CE 508/2014 -FLAG (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione è considerata strettamente necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, nel campo dell'innovazione, che sono strettamente collegate alla particolare missione dell'Università in tema di ricerca e di trasferimento tecnologico. Tale peculiarità, oltre a trovare specifici riscontri nella normativa diretta a disciplinare il sistema universitario, ha un diretto impatto sui sistemi di valutazione e di finanziamento recentemente introdotti. Trattandosi di FLAG, la disciplina della partecipazione in esame rientra nella deroga accordata dal comma 6 dell'art. 4.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: 18

Denominazione società partecipata: FLAG COSTA BLU soc cons. a r.l.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta:

La società consortile, costituita il 6/9/2016, ha come scopo principale la promozione, a mezzo della propria struttura organizzativa, dello sviluppo e della razionalizzazione delle attività di promozione dei consorziati, armonizzandone gli aspetti commerciale. La finalità è quella di garantire uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca della zona teramana nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione del PO FEAMP e delle altre misure regionali, nazionali e comunitarie per lo sviluppo delle zone di pesca.

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	0

anno 2015

Costo del personale	€ 0,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	ENTE NON ESISTENTE
2014	ENTE NON ESISTENTE
2013	ENTE NON ESISTENTE
2012	ENTE NON ESISTENTE
2011	ENTE NON ESISTENTE

Importi in euro

FATTURATO	
2015	ENTE NON ESISTENTE
2014	ENTE NON ESISTENTE
2013	ENTE NON ESISTENTE
FATTURATO MEDIO	ENTE NON ESISTENTE

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

--

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Tale partecipazione è stata costituita nel 2016, pertanto, non sono disponibili dati di bilancio per effettuare le valutazioni previste dall'art. 20, secondo comma. Si ritiene tuttavia, che la deroga all'applicazione dell'Art. 4, contenuta nell'art. 26, secondo comma e applicabile alla partecipazione in esame, riservando un trattamento di favore agli enti con le caratteristiche di flag ai sensi della normativa europea di riferimento, debba estendersi anche all'applicazione dell' art. 20, secondo comma, salvo diversa determinazione dell'organo di controllo cui seguiranno eventualmente le azioni di razionalizzazione ai sensi dell'Art. 24 del Testo Unico.

La costituzione dei FLAG, inoltre, la cui è prevista e disciplinata dalla normativa relativa all'utilizzo del Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell'ambito del programma operativo FEAMP 2014-2020, che impone l'utilizzo di una determinata struttura sociale come si evince dalla Determinazione della Regione Abruzzo DPD027/66 del 30 giugno 2016 nella quale testualmente si legge "Il FLAG deve rispecchiare la composizione socioeconomica della zona tramite una partecipazione equilibrata delle parti pubbliche e private locali, esso deve garantire una presenza significativa del settore della pesca, di quello dell'acquacoltura e/o del settore della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico anche negli organi decisionali.

Azioni da intraprendere:

NESSUNA

CISREM - CENTRO INTERNAZIONALE STUDI E RICERCHE ECONOMICO MANAGERIALI

Spin off accademico

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

19

Denominazione società partecipata:

CISREM - CENTRO INTERNAZIONALE STUDI E RICERCHE ECONOMICO MANAGERIALI
Spin off accademico

Tipo partecipazione:

Indiretta

Attività svolta:

CISREM S.r.l. è un centro di ricerca atto alla diffusione di attività di ricerca in ambito economico-manageriale, alla creazione di modelli di valutazione e controllo aziendali, alla promozione della comunicazione di impresa, alla responsabilità sociale, al bilancio sociale, al Green Management e alle metodiche di Project Management. L'Università detiene una partecipazione indiretta per il tramite della Fondazione Università degli Studi di Teramo.

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale e dell'art. 61 del regolamento CE 508/2014 -FLAG (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Trattandosi di Spin off, la disciplina della partecipazione in esame rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 8. Essendo stato costituito da più di cinque anni non rientra nella deroga di cui all'articolo 26, comma 12-ter.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: 19

Denominazione società partecipata: CISREM - CENTRO INTERNAZIONALE STUDI E RICERCHE
ECONOMICO MANAGERIALI
Spin off accademico

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: CISREM S.r.l. è un centro di ricerca atto alla diffusione di attività di ricerca in ambito economico-manageriale, alla creazione di modelli di valutazione e controllo aziendali, alla promozione della comunicazione di impresa, alla responsabilità sociale, al bilancio sociale, al Green Management e alle metodiche di Project Management. L'Università detiene una partecipazione indiretta per il tramite della Fondazione Università degli Studi

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	4

Importi in euro

Costo del personale	€ 0,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	859,00
2014	541,00
2013	195,00
2012	3.393,00
2011	109,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	35.806,00
2014	62.062,00
2013	71.570,00
FATTURATO MEDIO	56.479,33

N.B. il valore del fatturato è ricavato dalle voci A1 e A5 del conto economico, e comprende la quota di contributi in conto esercizio. La scelta di includere i contributi è compatibile con il trattamento di favore che l'art. 26 riserva alle partecipazioni in enti che hanno come oggetto sociale esclusivo proprio la gestione dei fondi pubblici.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

--

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

I requisiti di cui all'art.20 non si ritengono soddisfatti in quanto il fatturato medio triennale, per il periodo considerato, è inferiore a €500.000 ed il numero degli amministratori è superiore a quello dei dipendenti

Azioni da intraprendere:

Con D.R. 341 2017, è stata disposta la dismissione dell'ente in esame, data, la non stretta necessarietà ai fini del raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Università e l'impossibilità di valutare i la sussistenza dei criteri di cui all'art. 20, secondo comma del Testo Unico, per assenza di documentazione utile.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	MOTIVI DEL MANTENIMENTO
A	B	C	D	E	
1	AGIRE AGROINDUSTRIA, RICERCA, SOSTENIBILITÀ - POLO DI INNOVAZIONE AGROALIMENTARE società consortile a responsabilità limitata	Diretta	innovazioni nel settore agroindustriale	0,98	L'attività svolta, come si evince dalla relazione sulle attività di cui all'ALL. A, consiste esclusivamente nella gestione di fondi europei e nazionali per la realizzazione di progetti di interesse locale, nazionale e internazionale; per tale motivo la partecipazione rientra nel regime di deroga all'art. 4, previsto dall'art. 26, secondo comma
2	CAPITANK – CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL INNOVATION TANK POLO DI INNOVAZIONE CHIMICO FARMACEUTICO società consortile a responsabilità limitata	Diretta	ricerca ed innovazione nel settore chimico farmaceutico.	0,80	la partecipazione rientra nel regime di deroga all'art. 4, previsto dall'art. 26, secondo comma.
3	CONSORZIO PUNTO EUROPA società consortile a responsabilità limitata	Diretta	innovazione nel settore dei finanziamenti dell'Unione Europea,	17,76	soddisfa tutti i requisiti di cui all'art. 24 del Testo Unico
9	EDATA Enterprises Data Analysis società a responsabilità limitata - spin off universitario	Diretta	processi organizzativi e di crescita, sui processi di innovazione e di internazionalizzazione, sui processi di creazione delle nuove imprese	5,00	Trattandosi di Spin off, la disciplina della partecipazione in esame rientra nella deroga accordata dal comma 8 dell'art. 4. ed in quella dell'art. 26, comma 12 - ter

10	FLAG COSTA DEI TRABOCCHI società consortile a responsabilità limitata	Diretta	sviluppo sostenibile nelle zone di pesca (artt.43, 45 Reg CE 1198/06) attraverso l'attuazione del FEP – Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013	8,00	Trattandosi di FLAG, la disciplina della partecipazione in esame rientra nella deroga accordata dal comma 6 dell'art. 4.
12	ITQSA CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LA QUALITÀ E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI società consortile a responsabilità limitata.	Diretta	sviluppo tecnologico nel settore agroalimentare e in quello agricolo	17,00	deroga di cui all'art. 26, secondo comma
14	RNM REALLY NEW MINDS società a responsabilità limitata - spin off Universitario	Diretta	editoria, la costruzione di siti dedicati all'empowerment in specifici settori	10,00	Trattandosi di Spin off, la disciplina della partecipazione in esame rientra nella deroga accordata dal comma 8 dell'art. 4. ed in quella dell'art. 26, comma 12 - ter
15	TERRE DEL PIACERE società consortile a responsabilità limitata	Diretta	sviluppo del turismo regionale	1,96	deroga di cui all'art. 26, secondo comma
18	FLAG COSTA BLU soc cons. a r.l.	Diretta	sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca della zona teramana	5,00	Trattandosi di FLAG, la disciplina della partecipazione in esame rientra nella deroga accordata dal comma 6 dell'art. 4.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	
Contenimento dei costi				
RECESSO	4	DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ CARNE D'ABRUZZO società cooperativa consortile a responsabilità limitata	1,61	La dismissione avverrà mediante recesso, secondo quanto previsto dagli statuti degli enti partecipati e si concluderà entro un anno dalla data del decreto di emanazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 24, quarto comma del d.lgs. 175/2016
	5	DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ LATTE D'ABRUZZO società cooperativa consortile a responsabilità limitata	1,11	
	6	DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ OLIO D'OLIVA D'ABRUZZO società cooperativa consortile -	0,91	
	7	DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI D'ABRUZZO società cooperativa consortile a responsabilità limitata	0,62	
	8	DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ VINO D'ABRUZZO società cooperativa consortile a responsabilità limitata	0,68	
	11	GAL Leader Teramano società consortile a responsabilità limitata	0,10	
	13	ART ITALIA società cooperativa consortile spa	0,20	
	16	GRAN SASSO LAGA soc. cons. a r.l.	1,92	
	17	ESA - Edizioni Scientifiche Abruzzesi s. r.l.	10,00	
19	CISREM - CENTRO INTERNAZIONALE STUDI E RICERCHE ECONOMICO MANAGERIALI Spin off accademico	10,00		
Liquidazione				
Fusione/Incorporazione				



IL RETTORE

D.R. n. 390

Teramo, 30.10.17

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012 e s.m., e, in particolare:

- l'art. 17 co. 3 lett. b) ai sensi del quale il Rettore, in caso di necessità e di urgenza, adotta gli opportuni provvedimenti indifferibili di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del competente organo nella prima riunione immediatamente successiva da convocarsi non oltre sessanta giorni dalla adozione del provvedimento.

- l'art. 24, co. 2 - lett. v), ai sensi del quale il Consiglio di amministrazione delibera la partecipazione dell'Università e delle Facoltà, su parere obbligatorio del Senato accademico e del Collegio dei revisori, a consorzi e a società;

VISTA la L. 23/12/2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

VISTO l'art. 24, co. 2 - lett. v) dello Statuto di Ateneo, ai sensi del quale il Consiglio di amministrazione delibera la partecipazione dell'Università e delle Facoltà, su parere obbligatorio del Senato accademico e del Collegio dei revisori, a consorzi e a società;

VISTO il d.lgs.175/2016 "Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione", attuativo dell'articolo 18 della legge delega n. 124/2015 (c.d. legge Madia), entrato in vigore il 23 settembre 2016, e modificato dal d.lgs. 100/2017;

VISTA la delibera del 20 settembre 2017 con la quale, il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in relazione alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.);

VISTA la delibera del 20 settembre 2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione, "udito il Collegio dei Revisori che si riserva di "esprimere parere in attesa di ricevere chiarimenti da parte degli Uffici competenti e procederà entro il 29 settembre 2017" ha deliberato di rinviare la trattazione dell'argomento in attesa del parere del Collegio e di dare mandato agli Uffici competenti di procedere ad un ulteriore approfondimento istruttorio";

VISTO il Decreto del Rettore n. 321 del 26 settembre 2017, con cui è stata nominata una Commissione con il compito di predisporre, entro il 16 ottobre 2017, una relazione analitica istruttoria sulle partecipazioni che consenta agli OO.CC. di esprimersi motivatamente in merito alla luce del nuovo disposto normativo;

VISTO il Decreto Rettorale n. 341 del 28 settembre 2017, con cui - all'esito di una prima riunione della suddetta Commissione e preso atto della necessità di rispettare il termine del 30 settembre 2017 di cui all'art. 24 1° comma del citato T.U., sono state dismesse le partecipazioni nei seguenti enti:

- o Distretto Agroalimentare di Qualità Carne d'Abruzzo - Soc. Coop. Cons a r.l.. CF 02481430698;
- o Distretto Agroalimentare di Qualità Latte d'Abruzzo - Soc. Coop. Cons a r.l.. CF02480170691;
- o Distretto Agroalimentare di Qualità Olio d'Oliva d'Abruzzo - Soc. Coop. Cons a r.l.. CF 02086490683;
- o Distretto Agroalimentare di Qualità prodotti ortofrutticoli d'Abruzzo - Soc. Coop.Cons a r.l.. CF 02480200696;
- o Distretto Agroalimentare di Qualità Vino d'Abruzzo - Soc. Coop. Cons a r.l.. CF02480980693;
- o CISREM srl – Centro Internazionale Studi e Ricerche Economico Manageriali, CF 01738780673.

VISTO l'Atto di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni detenute dell'Ateneo redatto dalla Commissione sopra citata, contenente la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dall'Ateneo alla data di entrata in vigore del T.U. (23/9/2016) e la conseguente individuazione di quelle che devono essere dismesse;

CONSIDERATA l' e-mail del 22 ottobre u.s. con la quale la Commissione nominata con D.R. 321 del 26 settembre 2017 ha segnalato la necessità di procedere ad ulteriori modifiche da concordare ulteriormente il successivo 23 ottobre;

VISTA l'e-mail con la quale, in data 24 ottobre u.s. il suddetto Atto di razionalizzazione ex art. 24 D.lgs n. 175/2016 e s.m.i., redatto secondo le indicazioni ricevute dalla Commissione è stato sottoposto nuovamente via e-mail all'attenzione della Commissione stessa, congiuntamente con le relazioni predisposte per la discussione in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2017;

VISTA la delibera del 25/10/2017 con la quale il Senato Accademico ha deliberato di esprimere parere favorevole in merito;

VISTA la delibera del 25/10/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di rinviare la trattazione dell'argomento per consentire ai Revisori la lettura dell'ultima versione del piano;

PRESO ATTO che il termine ultimo per il caricamento dei dati oggetto del suddetto atto sull'Applicativo del MEF, "Revisione straordinaria ex art. 24 D.lgs 175/2016", risulta fissato esclusivamente in detto applicativo, alla data 31 ottobre 2017, come esplicitato nell'area riservata del sito all'uopo predisposto dal citato dicastero;

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta procedura telematica, si adempie l'obbligo specifico di comunicazione di cui all'art. 24, primo comma d.lgs 175/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi del suddetto art. 24, primo comma, le informazioni contenute nel provvedimento di ricognizione devono essere rese disponibili anche alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, quarto comma e alla struttura di cui all'art. 15 dello stesso decreto;

CONSIDERATO che non è possibile sottoporre nuovamente il provvedimento di razionalizzazione all'attenzione dei competenti Organi Collegiali di Ateneo, prima della scadenza del 31 ottobre sopra menzionata;

CONSIDERATA, pertanto, l'urgenza di procedere al caricamento del suddetto piano, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio, per non essere inadempienti rispetto alla scadenza e riservandosi di chiedere al MEF la modifica dei dati inseriti, qualora il Consiglio in sede di approvazione apportasse modifiche al documento stesso;

DECRETA

1. E' emanato il "*Provvedimento di ricognizione e razionalizzazione degli organismi partecipati dall'Università degli Studi di Teramo*", ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016, nella versione assentita dalla Commissione allo scopo nominata e nelle more dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione, che costituisce parte integrante del presente decreto, e che l'Ufficio competente è autorizzato ad inserire in tale versione nella banca dati del MEF.
2. La dismissione delle partecipazioni oggetto della razionalizzazione avverrà mediante recesso, secondo quanto previsto dagli statuti degli enti partecipati e si concluderà entro un anno dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 24, quarto comma del d.lgs. 175/2016.
3. Il presente decreto, sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione Ateneo nella prima seduta utile.



IL RETTORE
Luciano D'Amico

PROF. VICARIO
Prof. Dario Macrocchia

***RICOGNIZIONI E RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DALL'UNIVERSITA' DI TERAMO***
*(DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S. M. RECANTE TESTO UNICO IN MATERIA DI
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA COSÌ COME MODIFICATO, DA ULTIMO, DAL DECRETO
LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100)*



Tipologia Ente: UNIVERSITA'
Denominazione Ente: Università degli Studi di Teramo
Codice fiscale dell'Ente: 92012890676

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 e lo ha pubblicato sul proprio sito istituzionale all'indirizzo

http://www.unite.it/UniTE/Piano_operativo_di_razionalizzazione_delle_societa_e_delle_partecipazioni_societarie_direttamente_e_indirettamente_posse_dut_e_dallAtene

Recapiti:

Indirizzo: Via Renato Balzarini,1 64100 Teramo

Telefono:0861.2661

Fax 0861.245350

Posta elettronica: protocollo@pec.unite.

INDICE

01 PREMESSA

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01 Ricognizione delle società a partecipazione diretta

02.02 Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)

03.01 Condizioni art. 4

03.02 Condizioni art. 20 co. 2

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

PREMESSA

Il presente Piano per la razionalizzazione Straordinaria delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'Università di Teramo è redatto ai sensi del d.lgs. n. 175 del 2016 (TUSP), come modificato ed integrato d.lgs. n. 100 del 2017.

Costituisce aggiornamento del precedente piano approvato il 22 luglio 2015 dall'Università di Teramo ex art. 1, comma 611 e 612 della L. 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), recependo altresì le indicazioni della delibera n. 179/2016/VSG. Corte dei Conti sez. contr. Abruzzo.

Il presente Piano, redatto secondo lo schema allegato alla Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, pubblicata sul Sito Web della Corte dei Conti, si articola in:

- una scheda anagrafica contenente i dati dell'Università degli Studi di Teramo;
- la ricognizione delle società partecipate, distinta in società a partecipazione diretta e a partecipazione indiretta;
- in una scheda contenente i requisiti di cui al TUSP, distinguendo, per ogni singola società partecipata, le condizioni di cui all'art. 4 e quelle di cui all'art. 20 co. 2, aggiornata alla data del 23 settembre 2016;
- l'elenco delle partecipazioni da mantenere senza interventi di razionalizzazione e l'elenco delle azioni di razionalizzazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

N.	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
1	01776590679	AGIRE AGROINDUSTRIA, RICERCA, SOSTENIBILITÀ - POLO DI INNOVAZIONE AGROALIMENTARE società consortile a responsabilità limitata	2010	0,98	Il Polo Agire è un diffusore di innovazioni nel settore agroindustriale, trasforma le esigenze del mercato interno ed internazionale, in proposte sintonizzate con il valore della domanda di prodotti e servizi agroindustriali.	NO	NO	NO	NO
2	01860120664	CAPITANK - CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL INNOVATION TANK POLO DI INNOVAZIONE CHIMICO FARMACEUTICO società consortile a responsabilità limitata	2012	0,80	Il Polo Capitant, cui l'Ateneo aderisce dal 2014, ha come scopo l'individuazione, l'adozione, l'implementazione, la diffusione, lo scambio e la condivisione di soluzioni, protocolli, piattaforme, modelli, strumenti ed informazioni utili alla ricerca ed innovazione nel settore chimico farmaceutico	NO	NO	NO	NO
3	01685140673	CONSORZIO PUNTO EUROPA società consortile a responsabilità limitata	2008	17,67	Il Consorzio Punto Europa si pone come strumento di supporto ad enti ed imprese, nell'ambito della realizzazione di progetti a livello locale, europeo e internazionale, curando il management dell'intero ciclo di vita progettuale.	NO	NO	NO	NO
4	02481430698	DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ CARNE D'ABRUZZO società cooperativa consortile a responsabilità limitata	2014	1,61	Il DAQ Carne d'Abruzzo, cui l'Ateneo aderisce dal 2014, ha lo scopo di attuare il programma di sviluppo del distretto agroalimentare di qualità carne d'Abruzzo.	NO	NO	NO	NO
5	02480170691	DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ LATTE D'ABRUZZO società cooperativa consortile a responsabilità limitata	2014	1,11	Il DAQ Latte d'Abruzzo ha lo scopo di attuare il programma di Sviluppo del Distretto Agroalimentare di Qualità "Latte d'Abruzzo".	NO	NO	NO	NO
6	02086490683	DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ OLIO D'OLIVA D'ABRUZZO società cooperativa consortile	2014	0,91	Il DAQ Olio d'Oliva d'Abruzzo ha lo scopo di attuare il Programma di Sviluppo del Distretto Agroalimentare di Qualità "Olio d'Oliva d'Abruzzo".	NO	NO	NO	NO

7	02480200696	DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI D'ABRUZZO società cooperativa consortile a responsabilità limitata	2014	0,62	Il DAQ Prodotti Ortofrutticoli d'Abruzzo ha lo scopo di attuare il Programma di Sviluppo del Distretto Agroalimentare di Qualità "Prodotti Ortofrutticoli d'Abruzzo".	NO	NO	NO	NO
8	02480980693	DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ VINO D'ABRUZZO società cooperativa consortile a responsabilità limitata.	2014	0,68	L'oggetto sociale della società consortile è quello di attuare il Programma di Sviluppo del Distretto Agroalimentare di Qualità "Vino d'Abruzzo".	NO	NO	NO	NO
9	01921300677	EDATA Enterprises Data Analysis società a responsabilità limitata - spin off universitario	2015	5,00	EDATA srl spin off, costituito nel 2015, si propone di promuovere e diffondere la cultura economica, attraverso attività di studio, di ricerca, di supporto alla formazione, di consulenza e di informazione.	NO	NO	NO	NO
10	02380540696	FLAG COSTA DEI TRABOCCHI società consortile a responsabilità limitata	2016	8,00	La società si propone lo sviluppo sostenibile nelle zone di pesca (artt.43, 45 Reg CE 1198/06) attraverso l'attuazione del FEP – Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013.I	NO	NO	NO	NO
11	01491620678	GAL Leader Teramano società consortile a responsabilità limitata	2002	0,10	I GAL nascono su iniziativa dell'Unione Europea per gestire i fondi comunitari delle aree rurali con l'obiettivo di sviluppare, attraverso il coinvolgimento diretto del territorio (imprese, associazioni di categoria, enti locali, università, ecc.), politiche di innovazione e sviluppo nelle aree marginali, favorendo la crescita bottom-up ("dal basso").	NO	NO	NO	NO
12	01676650664	ITQSA CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LA QUALITÀ E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI società consortile a responsabilità limitata	2005	17,00	Il consorzio si propone di promuovere, senza scopo di lucro, attività di ricerca per lo sviluppo tecnologico nel settore agroalimentare e in quello agricolo, per la qualità e per la sicurezza degli alimenti, nonché di svolgere tutte le attività necessarie a realizzare, nella Regione Abruzzo, nei medesimi settori e con le stesse finalità, un distretto tecnologico	NO	NO	NO	NO
13	01838840674	ART ITALIA società cooperativa consortile spa	2012	0,20	La società consortile è diventata soggetto gestore del Polo di Innovazione regionale dell'Artigianato artistico e di pregio. Attraverso di esso si intende promuovere e sostenere lo sviluppo e l'innovazione dell'artigianato artistico e di pregio.	NO	NO	NO	NO
14	01943590677	RNM REALLY NEW MINDS società a responsabilità limitata - spin off Universitario	2015	10,00	Lo spin off RNM mira a fare ricerca-azione sulle esigenze del mondo di oggi così da offrire consulenze al passo con i tempi e strumenti e supporti adeguati attraverso lo sviluppo di skills, software, metodi gestionali, ecc.	NO	NO	NO	NO
15	02049650688	TERRE DEL PIACERE società consortile a responsabilità limitata	2013	1,96	La società ha lo scopo consortile della creazione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica di destinazione ed opera in coerenza e raccordo con la programmazione di sviluppo del turismo regionale	NO	NO	NO	NO

16	00907610679	GRAN SASSO LAGA soc cons. a r.l.	1995	1,92	La società consortile ha come scopo principale la realizzazione di progetti comunitari di sviluppo economico, in particolare a carattere rurale e propriamente per la valorizzazione in prevalenza delle aree interne della provincia di Teramo.	NO	NO	NO	NO
17	01705320685	ESA – Edizioni Sientifiche Abruzzesi s. r.l.	2003	10,00	La società aveva per oggetto l'attività di editoria, la pubblicazione e/o distribuzione di opere artistiche, letterarie o scientifiche di alto valore culturale. Procedura di liquidazione conclusa il 15/12/2016	NO	NO	NO	NO
18	01968310670	FLAG COSTA BLU soc cons. a r.l.	2016	5,00	La società consortile ha come scopo lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca della zona teramana nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione del PO FEAMP e delle altre misure regionali, nazionali e comunitarie per lo sviluppo delle zone di pesca.	NO	NO	NO	NO

	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Denominazione società/organismo tramite E	% Quota di partecipazione società/organismo tramite F	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione G	Attività svolta H	Partecipazione di controllo I	Società in house J
19	01738780673	CISREM - CENTRO INTERNAZIONALE STUDI E RICERCHE ECONOMICO MANAGERIALI Spin off accademico	2009	FONDAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO	10,00	10,00	CISREM S.r.l. è un centro di ricerca atto alla diffusione di attività di ricerca in ambito economico-manageriale, alla creazione di modelli di valutazione e controllo aziendali, alla promozione della comunicazione di impresa, alla responsabilità sociale, al bilancio sociale, al Green Management e alle metodiche di Project Management.	NO	NO

AGIRE AGROINDUSTRIA, RICERCA, SOSTENIBILITÀ - POLO DI INNOVAZIONE AGROALIMENTARE

società consortile a responsabilità limitata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

1

Denominazione società partecipata:

AGIRE AGROINDUSTRIA, RICERCA, SOSTENIBILITÀ - POLO DI INNOVAZIONE AGROALIMENTARE società consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Il Polo Agire è un diffusore di innovazioni nel settore agroindustriale, trasforma le esigenze del mercato interno ed internazionale, in proposte sintonizzate con il valore della domanda di prodotti e servizi agroindustriali.

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-*sexies*)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale e dell'art. 61 del regolamento CE 508/2014 -FLAG (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-*bis*)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione è considerata strettamente necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, nel campo dell'innovazione, che sono strettamente collegate alla particolare missione dell'Università in tema di ricerca e di trasferimento tecnologico.

Tale peculiarità, oltre a trovare specifici riscontri nella normativa diretta a disciplinare il sistema universitario, ha un diretto impatto sui sistemi di valutazione e di finanziamento recentemente introdotti.

Agire è una struttura senza scopo di lucro che ha per obiettivo la costituzione, l'ampliamento ed il funzionamento sul territorio regionale dei "Poli di Innovazione" . Inoltre la società, ai sensi dell'Art.5 del proprio statuto, si prefigge inoltre, "il rafforzamento ed il consolidamento della filiera delle imprese operanti nei settori dell'Industria, del commercio, dell' artigianato e dei servizi distribuita sull'intero territorio della regione Abruzzo e delle altre regioni italiane o estere; essa curerà l'organizzazione, la definizione, l'implementazione e la gestione di progetti, compresi quelli miranti al rafforzamento e/o completamento di reti di impresa, anche tramite contributi pubblici. L'attività svolta, consiste esclusivamente nella gestione di fondi europei e nazionali per la realizzazione di progetti di interesse locale, nazionale e internazionale; per tale motivo la partecipazione rientra nel regime di deroga all'art. 4, previsto dall'art. 26, secondo comma

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

1

Denominazione società partecipata:

AGIRE AGROINDUSTRIA, RICERCA,
SOSTENIBILITÀ - POLO DI INNOVAZIONE
AGROALIMENTARE società consortile a
responsabilità limitata

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Il Polo Agire è un diffusore di innovazioni nel settore agroindustriale, trasforma le esigenze del mercato interno ed internazionale, in proposte sintonizzate con il valore della domanda di prodotti e servizi agroindustriali.

Numero medio dipendenti	2
Numero amministratori	13

anno 2015

Costo del personale	€ 94.225,00
Compensi amministratori	Presidente € 0,00
	Amministratore Delegato € 9.798,00
Compensi componenti organo di controllo	

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-33.649,00
2014	5.947,00
2013	-9.729,00
2012	43.547,00
2011	-56.863,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	717.261,00
2014	712.296,00
2013	536.069,00
FATTURATO MEDIO	655.208,67

N.B. il valore del fatturato è ricavato dalle voci A1 e A5 del conto economico, e comprende la quota di contributi in conto esercizio. La scelta di includere i contributi è compatibile con il trattamento di favore che l'art. 26 riserva alle partecipazioni in enti che hanno come oggetto sociale esclusivo proprio la gestione dei fondi pubblici. Tale lettura è conforme alla deliberazione n.45 del 28 marzo 2017 - Corte dei Conti Sezione di Controllo Emilia Romagna che testualmente stabilisce che " Il termine "fatturato", previsto dall'art.20 del D.Lgs. n.175/2016, deve essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche".

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

--

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

In relazione al criterio della relazione tra il numero di amministratori e quello di dipendenti si rappresenta che, anche se il numero di amministratori è superiore a quello dei dipendenti, il costo degli organi di amministrazione è irrisorio rispetto al costo del personale. Si ritiene, pertanto che in relazione a tali costi, non si pongano esigenze di razionalizzazione. Si ritiene inoltre, che la deroga all'applicazione dell'Art. 4, contenuta nell'art. 26, secondo comma e applicabile alla partecipazione in esame, riservando un trattamento di favore agli enti che gestiscono fondi pubblici, debba estendersi anche all'applicazione dell' art. 20, secondo comma, salvo diversa determinazione dell'organo di controllo cui seguiranno eventualmente le azioni di razionalizzazione ai sensi dell'Art. 24 del Testo Unico.

In relazione al contenimento dei costi di funzionamento, si evidenzia che, non essendo la presente una partecipazione di controllo, l'Università non è in grado di influire sulla determinazine dei costi degli organi di Amministrazione, se non attraverso mere proposte da parte dei suoi rappresentanti.

Azioni da intraprendere:

NESSUNA

CAPITANK – CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL INNOVATION TANK POLO DI INNOVAZIONE CHIMICO FARMACEUTICO società consortile a responsabilità limitata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

2

Denominazione società partecipata:

CAPITANK – CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL INNOVATION TANK POLO DI INNOVAZIONE CHIMICO
FARMACEUTICO società consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Il Polo Capitank, cui l'Ateneo aderisce dal 2014, ha come scopo l'individuazione, l'adozione, l'implementazione, la diffusione, lo scambio e la condivisione di soluzioni, protocolli, piattaforme, modelli, strumenti ed informazioni utili alla ricerca ed innovazione nel settore chimico farmaceutico.

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale e dell'art. 61 del regolamento CE 508/2014 -FLAG (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione è considerata strettamente necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, nel campo dell'innovazione nel settore chimico farmaceutico, che sono strettamente collegate alla particolare missione dell'Università in tema di ricerca e di trasferimento tecnologico.

Tale peculiarità, oltre a trovare specifici riscontri nella normativa diretta a disciplinare il sistema universitario, ha un diretto impatto sui sistemi di valutazione e di finanziamento recentemente introdotti.

Capitank è una struttura senza scopo di lucro che ha come scopo istituzionale prioritario, la costituzione, l'ampliamento ed il funzionamento sul territorio regionale del Polo di Innovazione nel settore chimico - farmaceutico ai sensi del Bando POR FESR ABRUZZO 2007/2013 - attività I.1.2 SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DEI POLI DI INNOVAZIONE ed eventuali modifiche, integrazioni e nuovibandi sia regionali, che nazionali che internazionali . L'attività svolta, come si evince dallo scopo enunciato nello statuto, consiste esclusivamente nella gestione di fondi europei e nazionali per la realizzazione di progetti di interesse locale, nazionale e internazionale; per tale motivo la partecipazione rientra nel regime di deroga all'art. 4, previsto dall'art. 26, secondo comma.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

2

Denominazione società partecipata:

CAPITANK – CHEMICAL AND
PHARMACEUTICAL INNOVATION TANK POLO
DI INNOVAZIONE CHIMICO FARMACEUTICO
società consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Il Polo Capitank, cui l'Ateneo aderisce dal 2014, ha come scopo l'individuazione, l'adozione, l'implementazione, la diffusione, lo scambio e la condivisione di soluzioni,

Numero medio dipendenti	1,5
Numero amministratori	7

anno 2015

Costo del personale	€ 57.656,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-458.983,00
2014	-112.567,00
2013	-33.370,00
2012	
2011	

bilancio non disponibile

Importi in euro

FATTURATO	
2015	595.383,00
2014	276.080,00
2013	
FATTURATO MEDIO	

bilancio non disponibile

N.B. il valore del fatturato è ricavato dalle voci A1 e A5 del conto economico, e comprende la quota di contributi in conto esercizio. La scelta di includere i contributi è compatibile con il trattamento di favore che l'art. 26 riserva alle partecipazioni in enti che hanno come oggetto sociale esclusivo proprio la gestione dei fondi pubblici. Tale lettura è conforme alla deliberazione n.45 del 28 marzo 2017 - Corte dei Conti Sezione di Controllo Emilia Romagna che testualmente stabilisce che " Il termine "fatturato", previsto dall'art.20 del D.Lgs. n.175/2016, deve essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche".

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

In relazione al criterio della relazione tra il numero di amministratori e quello di dipendenti si rappresenta che, anche se il numero di amministratori è superiore a quello dei dipendenti, il costo degli organi di amministrazione è pari a zero. Si ritiene, pertanto che in relazione a tali costi, non si pongano esigenze di razionalizzazione. Si ritiene inoltre, che la deroga all'applicazione dell'Art. 4, contenuta nell'art. 26, secondo comma e applicabile alla partecipazione in esame, riservando un trattamento di favore agli enti che gestiscono fondi pubblici, debba estendersi anche all'applicazione dell'art.20, secondo comma salvo diversa determinazione dell'organo di controllo cui seguiranno eventualmente le azioni di razionalizzazione ai sensi dell'Art. 24 del Testo Unico. Nel caso specifico della partecipazione in esame, inoltre, l'ente è stato costituito nel 2012, di conseguenza non sono disponibili tutti i dati di bilancio necessari per la valutazione del periodo di riferimento stabilito dalla norma, ulteriore motivo per cui, l'art. 20, secondo comma, risulta di fatto inapplicabile.

In relazione al contenimento dei costi di funzionamento, si evidenzia che, non essendo la presente una partecipazione di controllo, l'Università non è in grado di influire sulla determinazine dei costi degli organi di Amministrazione, se non attraverso mere proposte da parte dei suoi rappresentanti.

Azioni da intraprendere:

NESSUNA

CONSORZIO PUNTO EUROPA società consortile a responsabilità limitata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

3

Denominazione società partecipata:

CONSORZIO PUNTO EUROPA società consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Il Consorzio Punto Europa si pone come strumento di supporto ad enti ed imprese, nell'ambito della realizzazione di progetti a livello locale, europeo e internazionale, curando il management dell'intero ciclo di vita progettuale, mediante: monitoraggio delle opportunità finanziarie; definizione degli obiettivi progettuali; assistenza nella predisposizione della documentazione di partecipazione ai bandi di finanziamento; verifica della fattibilità funzionale; ricerca e composizione del partenariato internazionale;

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale e dell'art. 61 del regolamento CE 508/2014 -FLAG (art. 4, co. 6)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione è considerata strettamente necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, nel campo dell'innovazione nel settore dei finanziamenti dell'Unione Europea, che sono strettamente collegate alla particolare missione dell'Università in tema di ricerca e di trasferimento tecnologico.

Tale peculiarità, oltre a trovare specifici riscontri nella normativa diretta a disciplinare il sistema universitario, ha un diretto impatto sui sistemi di valutazione e di finanziamento recentemente introdotti.

COPE è una struttura senza scopo di lucro che ha come scopo statutario (ART 3), la diffusione della cultura europea attraverso attività di informazione, promozione, disseminazione, consulenza, assistenza sulle istituzioni, la legislazione, le politiche, i programmi e le possibilità di finanziamento dell'Unione Europea; promozione del dibattito locale regionale sull'Unione Europea e le sue politiche; realizzazione di progetti comunitari ed extracomunitari di sviluppo economico e la promozione di studi di ricerca tendenti all'accrescimento della produttività nei settori dell'economia. L'attività svolta, come si evince dallo scopo enunciato nello statuto, consiste esclusivamente nella gestione di fondi europei e nazionali per la realizzazione di progetti di interesse locale, nazionale e internazionale; per tale motivo la partecipazione rientra nel regime di deroga all'art. 4, previsto dall'art. 26, secondo comma.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: 3

Denominazione società partecipata: CONSORZIO PUNTO EUROPA società consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta:

Il Consorzio Punto Europa si pone come strumento di supporto ad enti ed imprese, nell'ambito della realizzazione di progetti a livello locale, europeo e internazionale, curando il management dell'intero ciclo di vita progettuale, mediante: monitoraggio delle opportunità finanziarie; definizione degli obiettivi progettuati; assistenza nella

Numero medio dipendenti	3
Numero amministratori	3

anno 2015

Costo del personale	€ 114.255,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	35,00
2014	203,00
2013	46,00
2012	3.449,00
2011	-12.386,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	540.129,00
2014	769.086,00
2013	445.777,00
FATTURATO MEDIO	584.997,33

N.B. il valore del fatturato è ricavato dalle voci A1 e A5 del conto economico, e comprende la quota di contributi in conto esercizio. La scelta di includere i contributi è compatibile con il trattamento di favore che l'art. 26 riserva alle partecipazioni in enti che hanno come oggetto sociale esclusivo proprio la gestione dei fondi pubblici. Tale lettura è conforme alla deliberazione n.45 del 28 marzo 2017 - Corte dei Conti Sezione di Controllo Emilia Romagna che testualmente stabilisce che " Il termine "fatturato", previsto dall'art.20 del D.Lgs. n.175/2016, deve essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche".

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

--

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Ai fini della valutazione della presente partecipazione, si ritiene che la deroga all'applicazione dell'Art. 4, contenuta nell'art. 26, secondo comma, riservando un trattamento di favore agli enti che gestiscono fondi pubblici, debba estendersi anche all'applicazione dell'art.20, secondo comma, salvo diversa determinazione dell'organo di controllo. Tuttavia, nel caso specifico della partecipazione in esame, l'applicazione dell'Art. 20 non produrrebbe alcun intervento di razionalizzazione dal momento che tutti i requisiti previsti dall'Art. 24 del Testo Unico risultano soddisfatti. L'Ente, infatti oltre a soddisfare i criteri di cui all'art. 4, presenta pari numero di amministratori e di dipendenti, quattro degli ultimi esercizi si sono conclusi in attivo e il fatturato medio dell'Ultimo triennio è superiore a 500.000 euro. In relazione al contenimento dei costi di funzionamento, si evidenzia che, non essendo la presente una partecipazione di controllo, l'Università non è in grado di influire sulla determinazine dei costi degli organi di Amministrazione, se non attraverso mere proposte da parte dei suoi rappresentanti.

Azioni da intraprendere:

NESSUNA

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ CARNE D'ABRUZZO

società cooperativa consortile a responsabilità limitata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

4

Denominazione società partecipata:

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ CARNE D'ABRUZZO
società cooperativa consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Il DAQ Carne d'Abruzzo, cui l'Ateneo aderisce dal 2014, ha lo scopo di attuare il programma di sviluppo del distretto agroalimentare di qualità carne d'Abruzzo, indirizzando proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo produttivo, economico e territoriale del sistema agroalimentare abruzzese nel settore delle carni, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati di filiera in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale e dell'art. 61 del regolamento CE 508/2014 -FLAG (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione, a causa della rilevata inattività dell'ente, non è da considerare strettamente necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

4

Denominazione società partecipata:

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ
CARNE D'ABRUZZO società cooperativa
consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Il DAQ Carne d'Abruzzo, cui l'Ateneo aderisce dal 2014, ha lo scopo di attuare il programma di sviluppo del distretto agroalimentare di qualità carne d'Abruzzo, indirizzando proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo produttivo, economico e territoriale del sistema agroalimentare abruzzese nel

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	9

anno 2015

Costo del personale	€ 0,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	
2014	-249,00
2013	
2012	
2011	

BILANCIO NON DISPONIBILE

ENTE NON ESISTENTE

ENTE NON ESISTENTE

ENTE NON ESISTENTE

Importi in euro

FATTURATO	
2015	
2014	0,00
2013	
FATTURATO MEDIO	

BILANCIO NON DISPONIBILE

ENTE NON ESISTENTE

NON CALCOLABILE

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Pur considerato che la deroga all'applicazione dell'Art. 4, contenuta nell'art. 26, secondo comma, riservando un trattamento di favore agli enti che gestiscono fondi pubblici, debba estendersi anche all'applicazione dell'art.20, secondo comma, salvo diversa determinazione dell'organo di controllo, nel caso specifico della partecipazione in esame, l'applicazione dell'Art. 20 non consentirebbe comunque il mantenimento della stessa. La totale assenza di dati di bilancio, infatti non consentirebbe alcun tipo di valutazione in relazione ai costi da razionalizzare. Data la scarsa produttività dell'Ente si ritiene che lo stesso non sia strettamente necessario al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Università.

Azioni da intraprendere:

Con D.R. 341 2017, è stata disposta la dismissione dell'ente in esame, data la scarsa produttività, la non stretta necessità ai fini del raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Università e l'impossibilità di valutare i la sussistenza dei criteri di cui all'art. 20, secondo comma del Testo Unico, per assenza di documentazione utile.

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ LATTE D'ABRUZZO

società cooperativa consortile a responsabilità limitata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

5

Denominazione società partecipata:

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ LATTE D'ABRUZZO
società cooperativa consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Il DAQ Latte d'Abruzzo ha lo scopo di attuare il programma di Sviluppo del Distretto Agroalimentare di Qualità "Latte d'Abruzzo", indirizzando proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo produttivo, economico e territoriale del sistema agroalimentare abruzzese nel settore lattiero-caseario, svolgendo una attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati di

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- *Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale e dell'art. 61 del regolamento CE 508/2014 -FLAG (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione, a causa della rilevata inattività dell'ente, non è da considerare strettamente necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: 5

Denominazione società partecipata:

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ
LATTE D'ABRUZZO società cooperativa
consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Il DAQ Latte d'Abruzzo ha lo scopo di attuare il programma di Sviluppo del Distretto Agroalimentare di Qualità "Latte d'Abruzzo", indirizzando proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo produttivo, economico e territoriale del sistema agroalimentare abruzzese nel settore lattiero-caseario, svolgendo

anno 2015

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	9

Costo del personale	€ 0,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	
2014	-1120,00
2013	
2012	
2011	

BILANCIO NON DISPONIBILE

ENTE NON ESISTENTE

ENTE NON ESISTENTE

ENTE NON ESISTENTE

Importi in euro

FATTURATO	
2015	
2014	0,00
2013	
FATTURATO MEDIO	

BILANCIO NON DISPONIBILE

ENTE NON ESISTENTE

NON CALCOLABILE

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ OLIO D'OLIVA D'ABRUZZO società cooperativa consortile

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Pur considerato che la deroga all'applicazione dell'Art. 4, contenuta nell'art. 26, secondo comma, riservando un trattamento di favore agli enti che gestiscono fondi pubblici, debba estendersi anche all'applicazione dell'art.20, secondo comma, salvo diversa determinazione dell'organo di controllo, nel caso specifico della partecipazione in esame, l'applicazione dell'Art. 20 non consentirebbe comunque il mantenimento della stessa. La totale assenza di dati di bilancio, infatti non consentirebbe alcun tipo di valutazione in relazione ai costi da razionalizzare. Data la scarsa produttività dell'Ente si ritiene che lo stesso non sia strettamente necessario al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Università. L'Ente inoltre svolge attività analoghe a quelle svolte dall'Ente DAQ OLIO D'ABRUZZO.

Azioni da intraprendere:

Con D.R. 341 2017, è stata disposta la dismissione dell'ente in esame, data la scarsa produttività, la non stretta necessarietà ai fini del raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Università e l'impossibilità di valutare i la sussistenza dei criteri di cui all'art. 20, secondo comma del Testo Unico, per assenza di documentazione utile.

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ OLIO D'OLIVA D'ABRUZZO

società cooperativa consortile

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

6

Denominazione società partecipata:

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ OLIO D'OLIVA D'ABRUZZO
società cooperativa consortile

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Il DAQ Olio d'Oliva d'Abruzzo ha lo scopo di attuare il Programma di Sviluppo del Distretto Agroalimentare di Qualità "Olio d'Oliva d'Abruzzo", indirizzando proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo produttivo, economico e territoriale del sistema agroalimentare abruzzese nel settore oleario, svolgendo una attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati di

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale e dell'art. 61 del regolamento CE 508/2014 -FLAG (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione, a causa della rilevata inattività dell'ente, non è da considerare strettamente necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

6

Denominazione società partecipata:

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ
OLIO D'OLIVA D'ABRUZZO società cooperativa
consortile -

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Il DAQ Olio d'Oliva d'Abruzzo ha lo scopo di attuare il Programma di Sviluppo del Distretto Agroalimentare di Qualità "Olio d'Oliva d'Abruzzo", indirizzando proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo produttivo, economico e territoriale del sistema agroalimentare abruzzese nel settore oleario, svolgendo

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	11

Costo del personale	€ 0,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-1.027,26
2014	-804,00
2013	ENTE NON ESISTENTE
2012	ENTE NON ESISTENTE
2011	ENTE NON ESISTENTE

Importi in euro

FATTURATO	
2015	0,00
2014	0,00
2013	ENTE NON ESISTENTE
FATTURATO MEDIO	NON CALCOLABILE

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ LATTE D'ABRUZZO società cooperativa consortile a responsabilità limitata

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Pur considerato che la deroga all'applicazione dell'Art. 4, contenuta nell'art. 26, secondo comma, riservando un trattamento di favore agli enti che gestiscono fondi pubblici, debba estendersi anche all'applicazione dell'art.20, secondo comma, salvo diversa determinazione dell'organo di controllo, nel caso specifico della partecipazione in esame, l'applicazione dell'Art. 20 non consentirebbe comunque il mantenimento della stessa. La totale assenza di dati di bilancio, infatti non consentirebbe alcun tipo di valutazione in relazione ai costi da razionalizzare. Data la scarsa produttività dell'Ente si ritiene che lo stesso non sia strettamente necessario al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Università. L'Ente inoltre svolge attività analoghe a quelle svolte dall'Ente DAQ LATTE D'ABRUZZO.

Azioni da intraprendere:

Con D.R. 341 2017, è stata disposta la dismissione dell'ente in esame, data la scarsa produttività, la non stretta necessità ai fini del raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Università e l'impossibilità di valutare i la sussistenza dei criteri di cui all'art. 20, secondo comma del Testo Unico, per assenza di documentazione utile.

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI D'ABRUZZO

società cooperativa consortile a responsabilità limitata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

7

Denominazione società partecipata: DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI D'ABRUZZO società cooperativa consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Il DAQ Prodotti Ortofrutticoli d'Abruzzo ha lo scopo di attuare il Programma di Sviluppo del Distretto Agroalimentare di Qualità "Prodotti Ortofrutticoli d'Abruzzo", indirizzando proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo produttivo, economico e territoriale del sistema agroalimentare abruzzese nel settore ortofrutticolo, svolgendo una attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale e dell'art. 61 del regolamento CE 508/2014 -FLAG (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione, a causa della rilevata inattività dell'ente, non è da considerare strettamente necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

7

Denominazione società partecipata:

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI D'ABRUZZO
società cooperativa consortile a responsabilità
limitata

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Il DAQ Prodotti Ortofrutticoli d'Abruzzo ha lo scopo di attuare il Programma di Sviluppo del Distretto Agroalimentare di Qualità "Prodotti Ortofrutticoli d'Abruzzo", indirizzando proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo produttivo, economico e territoriale del sistema agroalimentare abruzzese nel settore

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	9

Costo del personale	€ 0,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-1.469,00
2014	-1.442,00
2013	ENTE NON ESISTENTE
2012	ENTE NON ESISTENTE
2011	ENTE NON ESISTENTE

Importi in euro

FATTURATO	
2015	0,00
2014	0,00
2013	ENTE NON ESISTENTE
FATTURATO MEDIO	
NON CALCOLABILE	

N.B. il valore del fatturato è ricavato dalle voci A1 e A5 del conto economico, e comprende la quota di contributi in conto esercizio. La scelta di includere i contributi è compatibile con il trattamento di favore che l'art. 26 riserva alle partecipazioni in enti che hanno come oggetto sociale esclusivo proprio la gestione dei fondi pubblici.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

--

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Pur considerato che la deroga all'applicazione dell'Art. 4, contenuta nell'art. 26, secondo comma, riservando un trattamento di favore agli enti che gestiscono fondi pubblici, debba estendersi anche all'applicazione dell'art.20, secondo comma, salvo diversa determinazione dell'organo di controllo, nel caso specifico della partecipazione in esame, l'applicazione dell'Art. 20 non consentirebbe comunque il mantenimento della stessa. La totale assenza di dati di bilancio, infatti non consentirebbe alcun tipo di valutazione in relazione ai costi da razionalizzare. Data la scarsa produttività del'Ente si ritiene che lo stesso non sia strettamente necessario al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Università.

Azioni da intraprendere:

Con D.R. 341 2017, è stata disposta la dismissione dell'ente in esame, data la scarsa produttività, la non stretta necessità ai fini del raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Università e l'impossibilità di valutare i la sussistenza dei criteri di cui all'art. 20, secondo comma del Testo Unico, per assenza di documentazione utile.

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ VINO D'ABRUZZO

società cooperativa consortile a responsabilità limitata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

8

Denominazione società partecipata: DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ VINO D'ABRUZZO società cooperativa consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

L'oggetto sociale della società consortile è quello di attuare il Programma di Sviluppo del Distretto Agroalimentare di Qualità "Vino d'Abruzzo", indirizzando proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo produttivo, economico e territoriale del sistema agroalimentare abruzzese nel settore

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale e dell'art. 61 del regolamento CE 508/2014 -FLAG (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione, a causa della rilevata inattività dell'ente, non è da considerare strettamente necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

8

Denominazione società partecipata:

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ
VINO D'ABRUZZO società cooperativa
consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

L'oggetto sociale della società consortile è quello di attuare il Programma di Sviluppo del Distretto Agroalimentare di Qualità "Vino d'Abruzzo", indirizzando proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo produttivo, economico e territoriale del sistema agroalimentare abruzzese nel settore vitivinicolo,

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	11

Costo del personale	€ 0,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-879,00
2014	-334,00
2013	ENTE NON ESISTENTE
2012	ENTE NON ESISTENTE
2011	ENTE NON ESISTENTE

Importi in euro

FATTURATO	
2015	0,00
2014	0,00
2013	ENTE NON ESISTENTE
FATTURATO MEDIO	NON CALCOLABILE

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Pur considerato che la deroga all'applicazione dell'Art. 4, contenuta nell'art. 26, secondo comma, riservando un trattamento di favore agli enti che gestiscono fondi pubblici, debba estendersi anche all'applicazione dell'art.20, secondo comma, salvo diversa determinazione dell'organo di controllo, nel caso specifico della partecipazione in esame, l'applicazione dell'Art. 20 non consentirebbe comunque il mantenimento della stessa. La totale assenza di dati di bilancio, infatti non consentirebbe alcun tipo di valutazione in relazione ai costi da razionalizzare. Data la scarsa produttività dell'Ente si ritiene che lo stesso non sia strettamente necessario al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Università.

Azioni da intraprendere:

Con D.R. 341 2017, è stata disposta la dismissione dell'ente in esame, data la scarsa produttività, la non stretta necessità ai fini del raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Università e l'impossibilità di valutare i la sussistenza dei criteri di cui all'art. 20, secondo comma del Testo Unico, per assenza di documentazione utile.

E-DATA Enterprises Data Analysis società a responsabilità limitata spin off universitario

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

9

Denominazione società partecipata:

E-DATA Enterprises Data Analysis società a responsabilità limitata - spin off universitario

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

E-DATA srl spin off, costituito nel 2015, si propone di promuovere e diffondere la cultura economica, attraverso attività di studio, di ricerca, di supporto alla formazione, di consulenza e di informazione. In

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale e dell'art. 61 del regolamento CE 508/2014 -FLAG (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione è considerata strettamente necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, nel campo dell'innovazione, che sono strettamente collegate alla particolare missione dell'Università in tema di ricerca e di trasferimento tecnologico. Tale peculiarità, oltre a trovare specifici riscontri nella normativa diretta a disciplinare il sistema universitario, ha un diretto impatto sui sistemi di valutazione e di finanziamento recentemente introdotti. Trattandosi di Spin off, la disciplina della partecipazione in esame rientra nella deroga accordata dal comma 8 dell'art. 4.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: 9

Denominazione società partecipata: E-DATA Enterprises Data Analysis società a responsabilità limitata - spin off universitario

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: E-DATA srl spin off, costituito nel 2015, si propone di promuovere e diffondere la cultura economica, attraverso attività di studio, di ricerca, di supporto alla formazione, di consulenza e di informazione. In particolare, la società progetta e realizza analisi statistiche ed economiche per imprese, enti pubblici, organizzazioni no profit, organizzazioni e strutture nazionali ed internazionali; fornisce attività di supporto sui

Numero medio dipendenti	1
Numero amministratori	4

anno 2015

Costo del personale	€ 76,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-2.756,00
2014	ENTE NON ESISTENTE
2013	ENTE NON ESISTENTE
2012	ENTE NON ESISTENTE
2011	ENTE NON ESISTENTE

Importi in euro

FATTURATO	
2015	5.000,00
2014	ENTE NON ESISTENTE
2013	ENTE NON ESISTENTE
FATTURATO MEDIO	

N.B. il valore del fatturato è ricavato dalle voci A1 e A5 del conto economico, e comprende la quota di contributi in conto esercizio. La scelta di includere i contributi è compatibile con il trattamento di favore che l'art. 26 riserva alle partecipazioni in enti che hanno come oggetto sociale esclusivo proprio la gestione dei fondi pubblici. Tale lettura è conforme alla deliberazione n.45 del 28 marzo 2017 - Corte dei Conti Sezione di Controllo Emilia Romagna che testualmente stabilisce che " Il termine "fatturato", previsto dall'art.20 del D.Lgs. n.175/2016, deve essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche".

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

--

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

In relazione all'articolo 20, secondo comma, trattandosi di spin off costituito nel 2015, oltre a non essere disponibili dati di bilancio utili per effettuare le relative valutazioni, trova applicazione la deroga di cui all'art. 26, comma 12-ter in base al quale " per le società di cui all'art. 4, comma 8, le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi cinque anni dalla loro costituzione.

Azioni da intraprendere:

NESSUNA

FLAG COSTA DEI TRABOCCHI

società consortile a responsabilità limitata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

10

Denominazione società partecipata:

FLAG COSTA DEI TRABOCCHI società consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

La società ha scopo consortile mutualistico e non lucrativo. La società, nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti, si propone lo sviluppo sostenibile nelle zone di pesca (artt.43, 45 Reg CE 1198/06) attraverso l'attuazione del FEP – Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013.

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale e dell'art. 61 del regolamento CE 508/2014 -FLAG (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione è considerata strettamente necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, nel campo dell'innovazione, che sono strettamente collegate alla particolare missione dell'Università in tema di ricerca e di trasferimento tecnologico. Tale peculiarità, oltre a trovare specifici riscontri nella normativa diretta a disciplinare il sistema universitario, ha un diretto impatto sui sistemi di valutazione e di finanziamento recentemente introdotti. Trattandosi di FLAG, la disciplina della partecipazione in esame rientra nella deroga accordata dal comma 6 dell'art. 4.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: 9

Denominazione società partecipata: FLAG COSTA DEI TRABOCCHI società consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: La società ha scopo consortile mutualistico e non lucrativo. La società, nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti, si propone lo sviluppo sostenibile nelle zone di pesca (artt.43, 45 Reg CE 1198/06) attraverso l'attuazione del FEP – Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013.I

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	7

anno 2015

Costo del personale	€ 0,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	5.110,00
2014	-1.411,00
2013	-594,00
2012	-1.488,00
2011	-597,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	10.005,00
2014	69,00
2013	581,00
FATTURATO MEDIO	3.551,67

N.B. il valore del fatturato è ricavato dalle voci A1 e A5 del conto economico, e comprende la quota di contributi in conto esercizio. La scelta di includere i contributi è compatibile con il trattamento di favore che l'art. 26 riserva alle partecipazioni in enti che hanno come oggetto sociale esclusivo proprio la gestione dei fondi pubblici. Tale lettura è conforme alla deliberazione n.45 del 28 marzo 2017 - Corte dei Conti Sezione di Controllo Emilia Romagna che testualmente stabilisce che " Il termine "fatturato", previsto dall'art.20 del D.Lgs. n.175/2016, deve essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche".

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

In relazione al criterio della relazione tra il numero di amministratori e quello di dipendenti si rappresenta che, anche se il numero di amministratori è superiore a quello dei dipendenti, il costo degli organi di amministrazione è pari a 0. Si ritiene, pertanto che in relazione a tali costi, non si pongano esigenze di razionalizzazione. Si ritiene inoltre, che la deroga all'applicazione dell'Art. 4, contenuta nell'art. 26, secondo comma e applicabile alla partecipazione in esame, riservando un trattamento di favore agli enti con le caratteristiche di flag ai sensi della normativa europea di riferimento, debba estendersi anche all'applicazione dell' art. 20, secondo comma, salvo diversa determinazione dell'organo di controllo cui seguiranno eventualmente le azioni di razionalizzazione ai sensi dell'Art. 24 del Testo Unico.

La costituzione dei FLAG, inoltre, la cui è prevista e disciplinata dalla normativa relativa all'utilizzo del Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell'ambito del programma operativo FEAMP 2014-2020, che impone l'utilizzo di una determinata struttura sociale come si evince dalla Determinazione della Regione Abruzzo DPD027/66 del 30 giugno 2016 nella quale testualmente si legge "Il FLAG deve rispecchiare la composizione socioeconomica della zona tramite una partecipazione equilibrata delle parti pubbliche e private locali, esso deve garantire una presenza significativa del settore della pesca, di quello dell'acquacoltura e/o del settore della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico anche negli organi decisionali.

Azioni da intraprendere:

NESSUNA

GAL Leader Teramano

società consortile a responsabilità limitata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

11

Denominazione società partecipata:

GAL Leader Teramano società consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

I Regolamenti europei prevedono che per l'attuazione dell'Asse Leader del PSR (Programma di Sviluppo Rurale) siano costituiti i GAL (Gruppi di Azione Locale), strutture snelle (generalmente società consortili), che scaturiscono dalla collaborazione tra pubblico e privato.

I GAL nascono quindi su iniziativa dell'Unione Europea per gestire i fondi comunitari delle aree rurali con l'obiettivo di sviluppare, attraverso il coinvolgimento diretto del territorio (imprese, associazioni di categoria, enti locali, università, ecc.), politiche di innovazione e sviluppo nelle aree marginali, favorendo la crescita bottom-up ("dal basso").

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale e dell'art. 61 del regolamento CE 508/2014 -FLAG (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Pur trattandosi di GAL, la cui disciplina rientra nella deroga accordata dal comma 6 dell'art. 4, la partecipazione non è considerata strettamente necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, in quanto la società, la cui attività era rivolta alla gestione dei progetti leader nella provincia di Teramo, avendo completato la loro realizzazione alla fine del 2015, attualmente non svolge nessuna attività. A tal proposito, nell'assemblea dei soci del 15 giugno 2017 è stata annunciata la prossima messa in liquidazione, tenuto conto che è venuta meno l'Unità di intenti tra i principali soci.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: 9

Denominazione società partecipata: GAL Leader Teramano
società consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: La società ha scopo consortile mutualistico e non lucrativo. La società, nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti, si propone lo sviluppo sostenibile nelle zone di pesca (artt.43, 45 Reg CE 1198/06) attraverso l'attuazione del FEP - Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013.l

Numero medio dipendenti	3
Numero amministratori	7

anno 2015

Costo del personale	€ 139.991,00
Compensi amministratori	€ 37.557,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	8.209,00
2014	156,97
2013	6.196,00
2012	-1.179,20
2011	-3.157,65

Importi in euro

FATTURATO	
2015	1.713.152,00
2014	734.851,28
2013	
FATTURATO MEDIO	

dato non disponibile

N.B. il valore del fatturato è ricavato dalle voci A1 e A5 del conto economico, e comprende la quota di contributi in conto esercizio. La scelta di includere i contributi è compatibile con il trattamento di favore che l'art. 26 riserva alle partecipazioni in enti che hanno come oggetto sociale esclusivo proprio la gestione dei fondi pubblici. Tale lettura è conforme alla deliberazione n.45 del 28 marzo 2017 - Corte dei Conti Sezione di Controllo Emilia Romagna che testualmente stabilisce che " Il termine "fatturato", previsto dall'art.20 del D.Lgs. n.175/2016, deve essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche".

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Pur considerato che la deroga di cui all'art. 4, comma 6, riservando un trattamento di favore agli enti con natura di GAL ai sensi della disciplina comunitaria di riferimento, debba estendersi anche all'applicazione dell'art.20, secondo comma, salvo diversa determinazione dell'organo di controllo, nel caso specifico della partecipazione in esame, l'applicazione dell'Art. 20 non consentirebbe comunque il mantenimento della stessa in quanto la società, la cui attività era rivolta alla gestione dei progetti leader nella provincia di Teramo, avendo completato la loro realizzazione alla fine del 2015, attualmente non svolge nessuna attività. Per tale motivo si ritiene che la partecipazione non sia più strettamente necessaria al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Università.

Azioni da intraprendere:

DISMISSIONE MEDIANTE RECESSO O LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

ITQSA CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LA QUALITÀ E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

società consortile a responsabilità limitata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

12

Denominazione società partecipata:

ITQSA CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LA QUALITÀ E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI società consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Il consorzio si propone di promuovere, senza scopo di lucro, attività di ricerca per lo sviluppo tecnologico nel settore agroalimentare e in quello agricolo, per la qualità e per la sicurezza degli alimenti, nonché di svolgere tutte le attività necessarie a realizzare, nella Regione Abruzzo, nei medesimi settori e con le stesse finalità, un distretto tecnologico.

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale e dell'art. 61 del regolamento CE 508/2014 -FLAG (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione è considerata strettamente necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, in quanto trattasi di Distretto Tecnologico promosso dalla Regione Abruzzo con la collaborazione del sistema universitario abruzzese nell'ambito di un accordo di programma (22/12/2005) con il MIUR e il MEF in attuazione dell'art. 13 del DM 593/2000. Tale ruolo è confermato dall'articolo 9 dello Statuto del Consorzio, ai sensi del quale, la maggioranza delle quote di capitale della società è detenuta da Università ed enti pubblici di ricerca operanti nella Regione Abruzzo. Il fatto che la compagine societaria sia strutturata necessariamente attraverso la presenza delle Università è significativo della rilevanza pubblica generale dei servizi realizzati dal Distretto Tecnologico; per tali motivi si ritiene che le attività svolte siano ascrivibili alla categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a). e che la disciplina dell'art. 4 sia in questo caso derogabile in virtù dell'Art. 26, secondo comma

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: 12

Denominazione società partecipata: ITQSA CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LA QUALITÀ E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI società consortile a responsabilità limitata.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta:

Il consorzio si propone di promuovere, senza scopo di lucro, attività di ricerca per lo sviluppo tecnologico nel settore agroalimentare e in quello agricolo, per la qualità e per la sicurezza degli alimenti, nonché di svolgere tutte le attività necessarie a realizzare, nella Regione Abruzzo, nei medesimi settori e con le stesse finalità, un distretto tecnologico.

Numero medio dipendenti	1
Numero amministratori	5

anno 2015

Costo del personale	€ 46.412,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 4.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	132,00
2014	458,00
2013	836,00
2012	470,00
2011	-2.111,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	220.134,00
2014	86.191,00
2013	63.053,00
	123.126,00

N.B. il valore del fatturato è ricavato dalle voci A1 e A5 del conto economico, e comprende la quota di contributi in conto esercizio. La scelta di includere i contributi è compatibile con il trattamento di favore che l'art. 26 riserva alle partecipazioni in enti che hanno come oggetto sociale esclusivo proprio la gestione dei fondi pubblici. Tale lettura è conforme alla deliberazione n.45 del 28 marzo 2017 - Corte dei Conti Sezione di Controllo Emilia Romagna che testualmente stabilisce che " Il termine "fatturato", previsto dall'art.20 del D.Lgs. n.175/2016, deve essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche".

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinqüies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

in relazione al rapporto tra il numero di amministratori e quello di dipendenti si rappresenta che, anche se il numero di amministratori è superiore a quello dei dipendenti, il costo degli organi di amministrazione è pari a zero. Si ritiene, pertanto che in relazione a tali costi, non si pongano esigenze di razionalizzazione. Si ritiene inoltre, che la deroga all'applicazione dell'Art. 4, contenuta nell'art. 26, secondo comma e applicabile alla partecipazione in esame, riservando un trattamento di favore agli enti che gestiscono fondi pubblici ed europei, debba estendersi anche all'applicazione dell' art. 20, secondo comma, salvo diversa determinazione dell'organo di controllo cui seguiranno eventualmente le azioni di razionalizzazione ai sensi dell'Art. 24 del Testo Unico.

In relazione al contenimento dei costi di funzionamento, si evidenzia che, non essendo la presente una partecipazione di controllo, l'Università non è in grado di influire sulla determinazine dei costi degli organi di Amministrazione, se non attraverso mere proposte da parte dei suoi rappresentanti.

Azioni da intraprendere:

NESSUNA

ART ITALIA

società cooperativa consortile spa

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

13

Denominazione società partecipata:

ART ITALIA società cooperativa consortile spa

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

La società consortile, costituita il 16/07/2012 e alla quale l'Ateneo ha aderito dal 15/14/2015 da imprese artigiane e di servizi ad esse collegate della Regione Abruzzo, è diventata soggetto gestore del Polo di Innovazione regionale dell'Artigianato artistico e di pregio. Attraverso di esso si intende promuovere e sostenere lo sviluppo e l'innovazione dell'artigianato artistico e di pregio nelle sue varie espressioni, attraverso:

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

la società è in stato di liquidazione pertanto la partecipazione sarà dismessa

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

13

Denominazione società partecipata:

ART ITALIA società cooperativa consortile spa

Tipo partecipazione:

Diretta

La società consortile, costituita il 16/07/2012 e alla quale l'Ateneo ha aderito dal 15/14/2015 da imprese artigiane e di servizi ad esse collegate della Regione Abruzzo, è diventata soggetto gestore del Polo di Innovazione regionale dell'Artigianato artistico e di pregio. Attraverso di esso si intende promuovere e sostenere lo sviluppo e l'innovazione dell'artigianato artistico e di pregio nelle sue varie espressioni, attraverso:

Attività svolta:

- la costituzione e lo sviluppo di servizi ed attività di laboratorio volti a stimolare l'attività innovativa dei soci incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni, lo scambio di conoscenze ed esperienze ed il trasferimento di tecnologie;
- la messa in rete e la diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il Polo;
- la promozione di adesioni, servizi ed attività nei diversi ambiti dell'artigianato artistico e di pregio;
- l'orientamento e la sensibilizzazione al mestiere artigiano favorendo lo sviluppo di nuova imprenditorialità.

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	4

anno 2015

Costo del personale	€ 0,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-200.065,00
2014	-158.565,00
2013	
2012	
2011	

bilancio non disponibile
bilancio non disponibile
bilancio non disponibile

Importi in euro

FATTURATO	
2015	442.134,00
2014	145.061,00
2013	
FATTURATO MEDIO	

bilancio non disponibile

N.B. il valore del fatturato è ricavato dalle voci A1 e A5 del conto economico, e comprende la quota di contributi in conto esercizio. La scelta di includere i contributi è compatibile con il trattamento di favore che l'art. 26 riserva alle partecipazioni in enti che hanno come oggetto sociale esclusivo proprio la gestione dei fondi pubblici. Tale lettura è conforme alla deliberazione n.45 del 28 marzo 2017 - Corte dei Conti Sezione di Controllo Emilia Romagna che testualmente stabilisce che " Il termine "fatturato", previsto dall'art.20 del D.Lgs. n.175/2016, deve essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche".

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Con assemblea straordinaria del 25/5/2017 è stata deliberata la messa in liquidazione della Società, vista l'impossibilità di proseguire con l'oggetto sociale.

Azioni da intraprendere:

DISMISSIONE MEDIANTE RECESSO O LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

RNM REALLY NEW MINDS

società a responsabilità limitata - spin off Universitario

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

14

Denominazione società partecipata:

RNM REALLY NEW MINDS società a responsabilità limitata - spin off Universitario

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Lo spin off RNM, costituito il 03/11/2015 mira a fare ricerca-azione sulle esigenze del mondo di oggi così da offrire consulenze al passo con i tempi e strumenti e supporti adeguati (tecniche di sviluppo di skills, software, metodi gestionali, ecc.). La ricerca-azione sarà attenta, oltre che ai mutamenti generali in corso, agli specifici contesti in cui si andrà a lavorare. Rientra nella missione dello spin off anche la promozione di una cultura innovativa, che faccia da terreno per le azioni da svolgere. A tal fine lo spin off adopererà strumenti diversi quali l'editoria, la costruzione di siti dedicati all'empowerment in specifici settori. Obiettivo dello spin off è anche il confronto con altre realtà nel mondo che si pongono problemi analoghi e fanno ricerca-azione in merito. Di qui il progetto della creazione di una community scientifica per lo scambio di esperienze.

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione è considerata strettamente necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, nel campo dell'innovazione, che sono strettamente collegate alla particolare missione dell'Università in tema di ricerca e di trasferimento tecnologico. Tale peculiarità, oltre a trovare specifici riscontri nella normativa diretta a disciplinare il sistema universitario, ha un diretto impatto sui sistemi di valutazione e di finanziamento recentemente introdotti. Trattandosi di Spin off, la disciplina della partecipazione in esame rientra nella deroga accordata dal comma 8 dell'art. 4.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: 14

Denominazione società partecipata: RNM REALLY NEW MINDS società a responsabilità limitata - spin off Universitario

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta:

Lo spin off RNM, costituito il 03/11/2015 mira a fare ricerca-azione sulle esigenze del mondo di oggi così da offrire consulenze al passo con i tempi e strumenti e supporti adeguati (tecniche di sviluppo di skills, software, metodi gestionali, ecc.). La ricerca-azione sarà attenta, oltre che ai mutamenti generali in corso, agli specifici contesti in cui si andrà a lavorare. Rientra nella missione dello spin off anche la promozione di una cultura innovativa, che faccia da terreno per le azioni da svolgere. A tal fine lo spin off adopererà strumenti diversi quali l'editoria, la costruzione di siti dedicati all'empowerment in specifici settori. Obiettivo dello spin off è anche il confronto con altre realtà nel mondo che si pongono problemi analoghi e fanno ricerca-azione in merito. Di qui il progetto della creazione di una community scientifica per lo scambio di esperienze.

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	5

anno 2015

Costo del personale	€ 0,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	248,00
2014	ENTE NON ESISTENTE
2013	ENTE NON ESISTENTE
2012	ENTE NON ESISTENTE
2011	ENTE NON ESISTENTE

Importi in euro

FATTURATO	
2015	4.333,00
2014	ENTE NON ESISTENTE
2013	ENTE NON ESISTENTE
FATTURATO MEDIO	

N.B. il valore del fatturato è ricavato dalle voci A1 e A5 del conto economico, e comprende la quota di contributi in conto esercizio. La scelta di includere i contributi è compatibile con il trattamento di favore che l'art. 26 riserva alle partecipazioni in enti che hanno come oggetto sociale esclusivo proprio la gestione dei fondi pubblici. Tale lettura è conforme alla deliberazione n.45 del 28 marzo 2017 - Corte dei Conti Sezione di Controllo Emilia Romagna che testualmente stabilisce che " Il termine "fatturato", previsto dall'art.20 del D.Lgs. n.175/2016, deve essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche".

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

In relazione all'articolo 20, secondo comma, trattandosi di spin off costituito nel 2015, oltre a non essere disponibili dati di bilancio utili per effettuare le relative valutazioni, trova applicazione la deroga di cui all'Art. 26, comma 12-ter in base al quale " per le società di cui all'art. 4, comma 8, le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi cinque anni dalla loro costituzione.

Azioni da intraprendere:

NESSUNA

TERRE DEL PIACERE

società consortile a responsabilità limitata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

15

Denominazione società partecipata:

TERRE DEL PIACERE società consortile a responsabilità limitata -

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

La società non ha scopo di lucro ma attraverso la creazione di un'organizzazione comune specializzata per lo svolgimento delle attività necessarie ha lo scopo consortile della creazione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica di destinazione ed opera in coerenza e raccordo con la programmazione di sviluppo del turismo regionale, operando anche come DMC (Destination Management Company), coerentemente con quanto richiesto dall'Avviso Pubblico della Regione Abruzzo "Selezione e concessione di aiuti alle Destination Management Company (DMC) ed ai loro Progetti di Sviluppo Turistico di Destinazione", approvato con D.G.R. n. 725 del 6 novembre 2012

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione è considerata strettamente necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, nel campo dell'innovazione, che sono strettamente collegate alla particolare missione dell'Università in tema di ricerca e di trasferimento tecnologico. Tale peculiarità, oltre a trovare specifici riscontri nella normativa diretta a disciplinare il sistema universitario, ha un diretto impatto sui sistemi di valutazione e di finanziamento recentemente introdotti.

Terre del Piacere è una struttura senza scopo di lucro che ha per obiettivo la costituzione la creazione di un'organizzazione comune specializzata per lo svolgimento coordinato delle attività necessarie all'implementazione dell'offerta turistica di destinazione ed opera in coerenza e raccordo con la programmazione di sviluppo del turismo regionale, operando anche come DMC (Destination Management Company), coerentemente con quanto richiesto dall'Avviso Pubblico della Regione Abruzzo "Selezione e concessione di aiuti alle Destination Management Company (DMC) ed ai loro Progetti di Sviluppo Turistico di Destinazione", approvato con D.G.R. n. 725 del 6 novembre 2012. Di conseguenza, l'attività svolta rientra nella deroga di cui all'art. 26, comma 2, relativa all'applicazione dei criteri di cui all'art. 4.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: 15

Denominazione società partecipata: TERRE DEL PIACERE società consortile a responsabilità limitata -

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: La società non ha scopo di lucro ma attraverso la creazione di un'organizzazione comune specializzata per lo svolgimento delle attività necessarie ha lo scopo consortile della creazione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica del territorio.

Numero medio dipendenti	1
Numero amministratori	10

anno 2015

Costo del personale	€ 28.756,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
Importi in euro	
2015	-4.452,00
2014	-5.214,00
2013	-1.300,00
2012	
2011	

SOCIETA' NON ESISTENTE
SOCIETA' NON ESISTENTE

FATTURATO	
Importi in euro	
2015	8.879,00
2014	2.455,00
2013	0,00
FATTURATO MEDIO	3.778,00

N.B. il valore del fatturato è ricavato dalle voci A1 e A5 del conto economico, e comprende la quota di contributi in conto esercizio. La scelta di includere i contributi è compatibile con il trattamento di favore che l'art. 26 riserva alle partecipazioni in enti che hanno come oggetto sociale esclusivo proprio la gestione dei fondi pubblici. Tale lettura è conforme alla deliberazione n.45 del 28 marzo 2017 - Corte dei Conti Sezione di Controllo Emilia Romagna che testualmente stabilisce che " Il termine "fatturato", previsto dall'art.20 del D.Lgs. n.175/2016, deve essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche".

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

In relazione al criterio della relazione tra il numero di amministratori e quello di dipendenti si rappresenta che, anche quando il numero degli amministratori supera quello dei dipendenti, il costo dei primi è pari a zero. Non si pongono pertanto, problemi di razionalizzazione dei costi in relazione all'Art. 1 del Testo Unico. Gli amministratori in questo caso hanno anche ruoli operativi garantendo addirittura un risparmio sul costo del personale. In relazione alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento si rileva che, non essendo la partecipazione in esame una partecipazione di controllo, l'Università non è in grado di influire sulle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla loro eventuale riduzione. In particolare, la società consortile, opera in coerenza e raccordo con la programmazione di sviluppo del turismo regionale, operando anche come DMC (Destination Management Company), coerentemente con quanto richiesto dall'Avviso Pubblico della Regione Abruzzo "Selezione e concessione di aiuti alle Destination Management Company (DMC) ed ai loro Progetti di Sviluppo Turistico di Destinazione", approvato con D.G.R. n. 725 del 6 novembre 2012. Si ritiene inoltre, che la deroga all'applicazione dell'Art. 4, contenuta nell'art. 26, secondo comma e applicabile alla partecipazione in esame, riservando un trattamento di favore agli enti che gestiscono fondi pubblici, debba estendersi anche all'applicazione dell' art. 20, secondo comma, salvo diversa determinazione dell'organo di controllo cui seguiranno eventualmente le azioni di razionalizzazione ai sensi dell'Art. 24 del Testo Unico.

Azioni da intraprendere:

NESSUNA

GRAN SASSO LAGA soc cons. a r.l.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

16

Denominazione società partecipata:

GRAN SASSO LAGA soc cons. a r.l.

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

La società consortile ha come scopo principale la realizzazione di progetti comunitari di sviluppo economico, in particolare a carattere rurale e propriamente per la realizzazione di programmi Leader, di

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

In considerazione del fatto che l'ente attualmente non svolge alcuna attività, come dallo stesso comunicato, si ritiene che la partecipazione dell'Ateneo non sia più strettamente necessaria

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: 16

Denominazione società partecipata: GRAN SASSO LAGA soc cons. a r.l.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta:

La società consortile ha come scopo principale la realizzazione di progetti comunitari di sviluppo economico, in particolare a carattere rurale e propriamente per la realizzazione di programmi Leader, di cui al PSR Regione Abruzzo, per la valorizzazione in prevalenza delle aree interne della provincia di Teramo. L'Università ha aderito

anno 2015

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	3

Costo del personale	€ 0,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	742,42
2014	-1.539,21
2013	-1.221,37
2012	-1.127,52
2011	-1.437,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	7.000,00
2014	0,00
2013	0,00
FATTURATO MEDIO	2.333,33

N.B. il valore del fatturato è ricavato dalle voci A1 e A5 del conto economico, e comprende la quota di contributi in conto esercizio. La scelta di includere i contributi è compatibile con il trattamento di favore che l'art. 26 riserva alle partecipazioni in enti che hanno come oggetto sociale esclusivo proprio la gestione dei fondi pubblici. Tale lettura è conforme alla deliberazione n.45 del 28 marzo 2017 - Corte dei Conti Sezione di Controllo Emilia Romagna che testualmente stabilisce che " Il termine "fatturato", previsto dall'art.20 del D.Lgs. n.175/2016, deve essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche".

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Pur considerato che la deroga all'applicazione dell'Art. 4, contenuta nell'art. 26, secondo comma, riservando un trattamento di favore agli enti che gestiscono fondi pubblici, debba estendersi anche all'applicazione dell'art.20, secondo comma, salvo diversa determinazione dell'organo di controllo, nel caso specifico della partecipazione in esame, l'applicazione dell'Art. 20 non consentirebbe comunque il mantenimento della stessa. Infatti in considerazione del fatto che l'ente attualmente non svolge alcuna attività, come dallo stesso comunicato con nota di cui all'ALL.2, si ritiene che la partecipazione dell'Ateneo non sia più strettamente necessaria

Azioni da intraprendere:

Si ritiene di dover dismettere la partecipazione mediante recesso

ESA – Edizioni Scientifiche Abruzzesi s. r.l.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

17

Denominazione società partecipata:

ESA – Edizioni Scientifiche Abruzzesi s. r.l.

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

La società aveva per oggetto l'attività di editoria, la pubblicazione e/o distribuzione di opere artistiche, letterarie o scientifiche di alto valore culturale, con particolare attenzione alla produzione di autori abruzzesi. La società ha avviato le procedure di liquidazione nel 2012; le operazioni si sono chiuse in data 15/12/2016

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione, a causa della chiusura delle operazioni di liquidazione dell'ente, non è da considerare strettamente necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: 17

Denominazione società partecipata: ESA – Edizioni Sientifiche Abruzzesi s. r.l.

Tipo partecipazione: Diretta

La società aveva per oggetto l'attività di editoria, la pubblicazione e/o distribuzione di opere artistiche, letterarie o scientifiche di alto valore culturale, con particolare attenzione alla produzione di autori abruzzesi.

Attività svolta:

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	1

anno 2015

Costo del personale	€ 0,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-4.478,00
2014	bilancio non disponibile
2013	bilancio non disponibile
2012	bilancio non disponibile
2011	bilancio non disponibile

Importi in euro

FATTURATO	
2015	1.010,00
2014	bilancio non disponibile
2013	bilancio non disponibile
FATTURATO MEDIO	336,67

N.B. il valore del fatturato è ricavato dalle voci A1 e A5 del conto economico, e comprende la quota di contributi in conto esercizio. La scelta di includere i contributi è compatibile con il trattamento di favore che l'art. 26 riserva alle partecipazioni in enti che hanno come oggetto sociale esclusivo proprio la gestione dei fondi pubblici. Tale lettura è conforme alla deliberazione n.45 del 28 marzo 2017 - Corte dei Conti Sezione di Controllo Emilia Romagna che testualmente stabilisce che " Il termine "fatturato", previsto dall'art.20 del D.Lgs. n.175/2016, deve essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche".

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

--

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società ha avviato le procedure di liquidazione nel 2012; le operazioni si sono chiuse in data 15/12/2016.

Azioni da intraprendere:

nessuna, in quanto la società è stata già sciolta a seguito di procedura di liquidazione.

FLAG COSTA BLU soc cons. a r.l.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

18

Denominazione società partecipata:

FLAG COSTA BLU soc cons. a r.l.

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

La società consortile, costituita il 6/9/2016, ha come scopo principale la promozione, a mezzo della propria struttura organizzativa, dello sviluppo e della razionalizzazione delle attività di promozione dei consorziati, armonizzandone gli aspetti commerciale. La finalità è quella di garantire uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca della zona teramana nel quadro di una strategia

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale e dell'art. 61 del regolamento CE 508/2014 -FLAG (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione è considerata strettamente necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, nel campo dell'innovazione, che sono strettamente collegate alla particolare missione dell'Università in tema di ricerca e di trasferimento tecnologico. Tale peculiarità, oltre a trovare specifici riscontri nella normativa diretta a disciplinare il sistema universitario, ha un diretto impatto sui sistemi di valutazione e di finanziamento recentemente introdotti. Trattandosi di FLAG, la disciplina della partecipazione in esame rientra nella deroga accordata dal comma 6 dell'art. 4.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: 18

Denominazione società partecipata: FLAG COSTA BLU soc cons. a r.l.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta:

La società consortile, costituita il 6/9/2016, ha come scopo principale la promozione, a mezzo della propria struttura organizzativa, dello sviluppo e della razionalizzazione delle attività di promozione dei consorziati, armonizzandone gli aspetti commerciale. La finalità è quella di garantire uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca della zona teramana nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione del PO FEAMP e delle altre misure regionali, nazionali e comunitarie per lo sviluppo delle zone di pesca.

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	0

anno 2015

Costo del personale	€ 0,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	ENTE NON ESISTENTE
2014	ENTE NON ESISTENTE
2013	ENTE NON ESISTENTE
2012	ENTE NON ESISTENTE
2011	ENTE NON ESISTENTE

Importi in euro

FATTURATO	
2015	ENTE NON ESISTENTE
2014	ENTE NON ESISTENTE
2013	ENTE NON ESISTENTE
FATTURATO MEDIO	ENTE NON ESISTENTE

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

--

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Tale partecipazione è stata costituita nel 2016, pertanto, non sono disponibili dati di bilancio per effettuare le valutazioni previste dall'art. 20, secondo comma. Si ritiene tuttavia, che la deroga all'applicazione dell'Art. 4, contenuta nell'art. 26, secondo comma e applicabile alla partecipazione in esame, riservando un trattamento di favore agli enti con le caratteristiche di flag ai sensi della normativa europea di riferimento, debba estendersi anche all'applicazione dell' art. 20, secondo comma, salvo diversa determinazione dell'organo di controllo cui seguiranno eventualmente le azioni di razionalizzazione ai sensi dell'Art. 24 del Testo Unico.

La costituzione dei FLAG, inoltre, la cui è prevista e disciplinata dalla normativa relativa all'utilizzo del Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell'ambito del programma operativo FEAMP 2014-2020, che impone l'utilizzo di una determinata struttura sociale come si evince dalla Determinazione della Regione Abruzzo DPD027/66 del 30 giugno 2016 nella quale testualmente si legge "Il FLAG deve rispecchiare la composizione socioeconomica della zona tramite una partecipazione equilibrata delle parti pubbliche e private locali, esso deve garantire una presenza significativa del settore della pesca, di quello dell'acquacoltura e/o del settore della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico anche negli organi decisionali.

Azioni da intraprendere:

NESSUNA

CISREM - CENTRO INTERNAZIONALE STUDI E RICERCHE ECONOMICO MANAGERIALI

Spin off accademico

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

19

Denominazione società partecipata:

CISREM - CENTRO INTERNAZIONALE STUDI E RICERCHE ECONOMICO MANAGERIALI
Spin off accademico

Tipo partecipazione:

Indiretta

Attività svolta:

CISREM S.r.l. è un centro di ricerca atto alla diffusione di attività di ricerca in ambito economico-manageriale, alla creazione di modelli di valutazione e controllo aziendali, alla promozione della comunicazione di impresa, alla responsabilità sociale, al bilancio sociale, al Green Management e alle metodiche di Project Management. L'Università detiene una partecipazione indiretta per il tramite della Fondazione Università degli Studi di Teramo.

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale e dell'art. 61 del regolamento CE 508/2014 -FLAG (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Trattandosi di Spin off, la disciplina della partecipazione in esame rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 8. Essendo stato costituito da più di cinque anni non rientra nella deroga di cui all'articolo 26, comma 12-ter.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: 19

Denominazione società partecipata: CISREM - CENTRO INTERNAZIONALE STUDI E RICERCHE
ECONOMICO MANAGERIALI
Spin off accademico

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: CISREM S.r.l. è un centro di ricerca atto alla diffusione di attività di ricerca in ambito economico-manageriale, alla creazione di modelli di valutazione e controllo aziendali, alla promozione della comunicazione di impresa, alla responsabilità sociale, al bilancio sociale, al Green Management e alle metodiche di Project Management. L'Università detiene una partecipazione indiretta per il tramite della Fondazione Università degli Studi

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	4

Importi in euro

Costo del personale	€ 0,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	859,00
2014	541,00
2013	195,00
2012	3.393,00
2011	109,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	35.806,00
2014	62.062,00
2013	71.570,00
FATTURATO MEDIO	56.479,33

N.B. il valore del fatturato è ricavato dalle voci A1 e A5 del conto economico, e comprende la quota di contributi in conto esercizio. La scelta di includere i contributi è compatibile con il trattamento di favore che l'art. 26 riserva alle partecipazioni in enti che hanno come oggetto sociale esclusivo proprio la gestione dei fondi pubblici.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

società/enti strumentali che svolgono eventualmente attività analoghe:

--

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

I requisiti di cui all'art.20 non si ritengono soddisfatti in quanto il fatturato medio triennale, per il periodo considerato, è inferiore a €500.000 ed il numero degli amministratori è superiore a quello dei dipendenti

Azioni da intraprendere:

Con D.R. 341 2017, è stata disposta la dismissione dell'ente in esame, data, la non stretta necessarietà ai fini del raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Università e l'impossibilità di valutare i la sussistenza dei criteri di cui all'art. 20, secondo comma del Testo Unico, per assenza di documentazione utile.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	MOTIVI DEL MANTENIMENTO
A	B	C	D	E	
1	AGIRE AGROINDUSTRIA, RICERCA, SOSTENIBILITÀ - POLO DI INNOVAZIONE AGROALIMENTARE società consortile a responsabilità limitata	Diretta	innovazioni nel settore agroindustriale	0,98	L'attività svolta, come si evince dalla relazione sulle attività di cui all'ALL. A, consiste esclusivamente nella gestione di fondi europei e nazionali per la realizzazione di progetti di interesse locale, nazionale e internazionale; per tale motivo la partecipazione rientra nel regime di deroga all'art. 4, previsto dall'art. 26, secondo comma
2	CAPITANK – CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL INNOVATION TANK POLO DI INNOVAZIONE CHIMICO FARMACEUTICO società consortile a responsabilità limitata	Diretta	ricerca ed innovazione nel settore chimico farmaceutico.	0,80	la partecipazione rientra nel regime di deroga all'art. 4, previsto dall'art. 26, secondo comma.
3	CONSORZIO PUNTO EUROPA società consortile a responsabilità limitata	Diretta	innovazione nel settore dei finanziamenti dell'Unione Europea,	17,76	soddisfa tutti i requisiti di cui all'art. 24 del Testo Unico
9	EDATA Enterprises Data Analysis società a responsabilità limitata - spin off universitario	Diretta	processi organizzativi e di crescita, sui processi di innovazione e di internazionalizzazione, sui processi di creazione delle nuove imprese	5,00	Trattandosi di Spin off, la disciplina della partecipazione in esame rientra nella deroga accordata dal comma 8 dell'art. 4. ed in quella dell'art. 26, comma 12 - ter

10	FLAG COSTA DEI TRABOCCHI società consortile a responsabilità limitata	Diretta	sviluppo sostenibile nelle zone di pesca (artt.43, 45 Reg CE 1198/06) attraverso l'attuazione del FEP – Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013	8,00	Trattandosi di FLAG, la disciplina della partecipazione in esame rientra nella deroga accordata dal comma 6 dell'art. 4.
12	ITQSA CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LA QUALITÀ E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI società consortile a responsabilità limitata.	Diretta	sviluppo tecnologico nel settore agroalimentare e in quello agricolo	17,00	deroga di cui all'art. 26, secondo comma
14	RNM REALLY NEW MINDS società a responsabilità limitata - spin off Universitario	Diretta	editoria, la costruzione di siti dedicati all'empowerment in specifici settori	10,00	Trattandosi di Spin off, la disciplina della partecipazione in esame rientra nella deroga accordata dal comma 8 dell'art. 4. ed in quella dell'art. 26, comma 12 - ter
15	TERRE DEL PIACERE società consortile a responsabilità limitata	Diretta	sviluppo del turismo regionale	1,96	deroga di cui all'art. 26, secondo comma
18	FLAG COSTA BLU soc cons. a r.l.	Diretta	sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca della zona teramana	5,00	Trattandosi di FLAG, la disciplina della partecipazione in esame rientra nella deroga accordata dal comma 6 dell'art. 4.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	
Contenimento dei costi				
RECESSO	4	DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ CARNE D'ABRUZZO società cooperativa consortile a responsabilità limitata	1,61	La dismissione avverrà mediante recesso, secondo quanto previsto dagli statuti degli enti partecipati e si concluderà entro un anno dalla data del decreto di emanazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 24, quarto comma del d.lgs. 175/2016
	5	DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ LATTE D'ABRUZZO società cooperativa consortile a responsabilità limitata	1,11	
	6	DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ OLIO D'OLIVA D'ABRUZZO società cooperativa consortile -	0,91	
	7	DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI D'ABRUZZO società cooperativa consortile a responsabilità limitata	0,62	
	8	DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ VINO D'ABRUZZO società cooperativa consortile a responsabilità limitata	0,68	
	11	GAL Leader Teramano società consortile a responsabilità limitata	0,10	
	13	ART ITALIA società cooperativa consortile spa	0,20	
	16	GRAN SASSO LAGA soc. cons. a r.l.	1,92	
	17	ESA - Edizioni Scientifiche Abruzzesi s. r.l.	10,00	
	19	CISREM - CENTRO INTERNAZIONALE STUDI E RICERCHE ECONOMICO MANAGERIALI Spin off accademico	10,00	
Liquidazione				
Fusione/Incorporazione				